SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 gennaio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

98A11186-98A11191-98A11201-98A11200

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 luglio 1998, n. **463.**

Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 ottobre 1956, n. 1224, in materia di sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, concernente l'approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, con il quale è stato istituito l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica, con la quale, all'articolo 1, comma 245, è istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, l'emanazione delle relative norme regolamentari;

Considerato che con la conferenza di servizi in data 9 dicembre 1997 si è proceduto alla definizione delle predette norme;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 20 aprile 1998;

Vista la comunicazione prot. n. 13/PS-141070/D-21 inviata il 2 giugno 1998 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I
PARTE GENERALE

Art. 1.
Istituzione della gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali. Finalità

1. Presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - INPDAP - è istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali, la quale assicura la continuità delle prestazioni in corso e provvede, armonizzando la preesistente normativa ed unificando gli interventi in favore degli iscritti:

a) all'erogazione di prestiti annuali e biennali fino al doppio della retribuzione contributiva mensile, di prestiti quinquennali e decennali verso cessione del quinto della retribuzione nonché di mutui ipotecari a tassi agevolati;

b) alla costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti;

c) all'ammissione in convitto, nei centri vacanza estivi in Italia e alle vacanze studio all'estero dei figli e degli orfani degli iscritti;

d) al conferimento di borse di studio in favore dei figli e degli orfani degli iscritti;

e) all'ammissione in case di soggiorno degli iscritti cessati dal servizio e dei loro coniugi nonché al ricovero presso idonee strutture esterne di ospiti divenuti non autosufficienti;

f) ad altre prestazioni a carattere creditizio e sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari, istituite con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPDAP, adottate sulla base delle linee strategiche definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, nel rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione.

2. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività sociali, sulla base delle linee strategiche definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, può essere disposta, con delibera del consiglio di amministrazione, che ne disciplina anche gli aspetti economici, l'utilizzazione a titolo oneroso di immobili dell'INPDAP facenti capo ad altre gestioni.

Art. 2.
Finanziamento e modalità di versamento del contributo obbligatorio

1. La gestione di cui all'art. 1 del presente regolamento è finanziata con il contributo obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale contributo è versato all'INPDAP

dalle amministrazioni ed enti di appartenenza degli iscritti con le stesse modalità previste per quello concernente il trattamento pensionistico, fermo restando il diritto di rivalsa da parte delle amministrazioni ed enti sulla retribuzione mensilmente erogata ai propri dipendenti. Il contributo non è rimborsabile ancorché non siano state erogate prestazioni.

Art. 3.

Anticipazioni da altre gestioni

1. La gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali può ottenere, per le finalità istituzionali, anticipazioni a titolo oneroso dalle altre gestioni dell'Istituto ad un tasso di interesse pari a quello legale corrente al momento dell'anticipazione.

2. Con le stesse modalità e tassi di interesse, la gestione unitaria può a sua volta effettuare anticipazioni in favore di altre gestioni autonome.

Art. 4.

Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è costituito da:

a) beni immobili strumentali;

b) partecipazioni a fondi immobiliari;

c) titoli di stato o garantiti dallo Stato;

d) disponibilità liquide;

e) anticipazioni, mutui attivi e passivi e altri crediti e debiti;

f) fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni;

g) fondi di riserva.

Le entrate della gestione sono costituite:

a) dal contributo obbligatorio previsto dall'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) dalle rendite e dagli interessi dei beni del patrimonio e, in particolare, degli interessi dei prestiti e mutui ipotecari concessi;

c) dal contributo per spese di amministrazione e dal premio compensativo dei rischi delle operazioni di credito;

d) dalle quote di partecipazione al costo delle prestazioni sociali poste a carico del beneficiario.

Art. 5.

Contabilità e amministrazione

1. La gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ha propria autonomia patrimoniale ed economico-finanziaria.

2. La rappresentazione dei relativi fenomeni contabili è effettuata sulla base delle disposizioni e con le modalità previste per le altre gestioni autonome nel regolamento di contabilità e amministrazione dell'INPDAP.

3. Nei confronti della gestione operano i controlli previsti in via generale per l'INPDAP dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 368.

Art. 6.

Decorrenza e cessazione dell'iscrizione. Reiscrizione

1. Il personale iscritto al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti e alle casse pensioni già amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro è obbligatoriamente iscritto alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ai sensi dell'articolo 1, commi 242 e 243, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di attività e fino alla data di cessazione dal servizio per qualunque causa.

2. Sono altresì iscritti gli ufficiali in ausiliaria, così come previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 252 e dall'articolo 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1973, n. 1092. Il contributo obbligatorio dello 0,35% versato a tale titolo non è rimborsabile, ancorché non siano state erogate prestazioni.

3. Per i dipendenti cessati dall'iscrizione e nuovamente iscritti, il periodo della precedente iscrizione è utile per l'acquisto del diritto alle prestazioni.

Capo II

PRESTAZIONI CREDITIZIE

Art. 7.

Criteri e limiti alla concessione di prestiti

1. Per la concessione dei prestiti e la definizione delle relative modalità di erogazione, l'INPDAP adotta, con delibera del consiglio di amministrazione ed in coerenza con le linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, appositi criteri nei quali potranno anche essere fissati limiti all'ammontare della prestazione, in relazione alle disponibilità di bilancio e/o ai motivi addotti a fondamento della richiesta.

2. Tali criteri dovranno tener conto delle effettive situazioni di bisogno documentate dall'iscritto e della loro gravità, dando particolare rilievo alle esigenze derivanti da gravi malattie, da disastri naturali, da eventi familiari, dall'acquisto o ristrutturazione della casa di abitazione, da sfratti esecutivi nonché da altre situazioni che saranno ritenute meritevoli di tutela con delibera del consiglio di amministrazione, adottata ai sensi del comma precedente.

Art. 8.

Revocabilità della concessione

1. Fino all'estinzione del mandato di pagamento concernente l'erogazione della prestazione, il provvedimento di concessione può essere revocato qualora si accerti che esisteva o è sopravvenuto un motivo di diniego o di limitazione del prestito o del mutuo ipotecario.

Art. 9.

Requisiti per accedere alle prestazioni
Interessi, spese di amministrazione e fondo rischi

1. In relazione alle linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, il consiglio di amministrazione determina i requisiti necessari per usufruire delle prestazioni creditizie, le modalità di ammortamento, la misura delle spese di amministrazione e del premio compensativo dei rischi dell'operazione nonché i casi di estinzione anticipata e di rinnovo.

2. Il tasso di interesse sulle prestazioni creditizie da erogare può essere modificato con le modalità indicate nel comma precedente, previa approvazione dell'atto deliberativo assunto da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il consiglio di amministrazione, con proprio atto deliberativo, detta inoltre le norme per la costituzione e il funzionamento di un apposito «fondo rischi» a copertura del mancato recupero delle somme erogate, una volta esperite tutte le azioni idonee a realizzare il credito.

Art. 10.

Comitato unitario per il credito

1. Le funzioni già attribuite al comitato speciale per il credito dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 e al comitato per le sovvenzioni dall'articolo 7 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, sono demandate — fatte salve le competenze riconosciute alla dirigenza ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni — ad apposito comitato unitario per il credito.

2. Il comitato di cui al comma precedente è composto dal presidente dell'Istituto, o da un suo delegato, e da tre consiglieri di amministrazione; dura in carica due anni e i relativi membri cessano dalle funzioni allo scadere del biennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente; intervengono, altresì, alle sedute del comitato due componenti del collegio dei sindaci dell'INPDAP, designati dal presidente del collegio stesso.

4. Il comitato è di regola convocato ogni mese e, in seduta straordinaria, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno. È regolarmente costituito con la maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Capo III

PRESTAZIONI SOCIALI

Art. 11.

Beneficiari

1. Hanno diritto alle prestazioni sociali tutti gli iscritti di cui all'articolo 6 del presente regolamento. In particolare:

a) i figli e gli orfani degli iscritti in servizio o in quiescenza potranno usufruire dell'ammissione ai convitti e ai centri vacanze estivi in Italia e alle vacanze studio all'estero, nonché del beneficio delle borse di studio;

b) gli iscritti cessati dal servizio e i loro coniugi potranno usufruire dell'ammissione nelle case di soggiorno.

2. I soggetti di cui al comma precedente hanno altresì diritto ad ogni altra forma di prestazione sociale istituita ai sensi dell'art. 1, lettera *f)*, del presente regolamento secondo le indicazioni contenute nei rispettivi atti deliberativi.

Art. 12.

Quota di partecipazione alle spese generali

1. Il consiglio di amministrazione, sulla base delle linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, con propria deliberazione, può prevedere che a carico dei beneficiari delle prestazioni sociali sia posta una quota di partecipazione alle spese generali, determinandone altresì l'ammontare e le modalità di versamento sulla base di criteri ispirati a misure di equità sociale, che tengano conto della composizione del nucleo familiare e del relativo reddito.

Art. 13.

Requisiti, criteri e modalità per l'erogazione delle prestazioni. Ammontare delle prestazioni di natura economica

1. I requisiti per accedere alle singole prestazioni sociali, i criteri e le modalità per l'erogazione delle stesse, nonché l'ammontare delle prestazioni aventi contenuto economico sono stabiliti, in coerenza con le linee strategiche fissate dal consiglio di indirizzo e vigilanza, con delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Convenzioni con enti e privati

1. Con lo stesso procedimento indicato nell'articolo 13, possono essere stipulate convenzioni per la gestione delle attività sociali e per garantire l'ospitalità di beneficiari delle prestazioni sociali presso strutture gestite da enti pubblici o privati ovvero per consentire, in presenza di disponibilità di posti, l'accoglimento nelle strutture dell'Istituto di soggetti assistiti da altri enti pubblici prevedendo quote di partecipazione differenziate rispetto a quelle riservate ai beneficiari iscritti e ai loro familiari.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 15.

Prestiti e sovvenzioni in corso di ammortamento

1. Sono trasferiti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali:

a) il contributo dello 0,35% versato con decorrenza 1° dicembre 1996;

b) i rapporti giuridici ed economici in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento concernenti le prestazioni creditizie e sociali erogate dal Fondo di previdenza e credito dipendenti dello Stato e dal Fondo di previdenza dei dipendenti degli enti locali;

c) i beni immobili pervenuti ai predetti Fondi a titolo gratuito e con specifica destinazione d'uso per finalità sociali in conseguenza di donazione o di provvedimenti normativi (convitto di Spoleto, convitto di Arezzo, istituto magistrale di San Sepolcro).

2. Restano di proprietà dei fondi indicati nel comma precedente i beni immobili acquistati a titolo oneroso dai fondi medesimi per essere destinati allo svolgimento delle attività sociali. Essi peraltro continuano ad essere utilizzati a titolo gratuito per le medesinie finalità dalla gestione autonoma unitaria del credito e delle attività sociali, sulla quale gravano le relative spese di manutenzione.

Art. 16.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni concernenti il Fondo di previdenza e credito dei dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti nonché quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 luglio 1998

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1998
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 252

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 19 ottobre 1956, n. 1224, recante disposizioni per sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 7 novembre 1956.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, di approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 15 marzo 1974.

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Le modificazioni e le integrazioni sono state apportate dai decreti legislativi attuativi dell'art. 11, comma 4 (decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80) e dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59).

— Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante: «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1994.

— La legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica, all'art. 1, comma 245, così dispone:

«245. È istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari».

— La possibilità di ricorrere alla conferenza di servizi per l'esame congiunto di atti che coinvolgono vari interessi pubblici è stato sancito dalla legge n. 241/1990, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Si riporta il testo dell'art. 14, come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche: In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta o gli assensi richiesti.

2-*bis*. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite partecipanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini».

— Per quanto concerne il parere del Consiglio di Stato e per la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, si veda il citato art. 17 della legge n. 400/1988.

Nota all'art. 1:

— Per quanto concerne l'art. 1, comma 245, della legge n. 662/1996, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il comma 242 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996 così recita:

«242. Il contributo obbligatorio per il credito previsto dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell'art. 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Nota all'art. 4:

— Per quanto concerne il comma 242 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 si veda in nota all'art. 2.

Nota all'art. 5:

— Per quanto concerne i decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29 e 30 giugno 1994, n. 479, si veda nelle note alle premesse. La legge 9 marzo 1989, n. 88 «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro», è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1989; il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 368, recante: «Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 29 ottobre 1997.

Note all'art. 6:

— Per quanto concerne il comma 242 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 si veda in nota all'art. 2. Il testo del comma 243 del medesimo articolo è il seguente:

«243. I dipendenti iscritti alle Casse pensioni già amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e confluite nell'INPDAP sono iscritti per le sole prestazioni creditizie al "Fondo di previdenza e credito" di cui all'art. 32 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e obbligati al versamento del contributo indicato al comma 242».

— La legge 21 febbraio 1963, n. 252, reca: «Facoltà degli ufficiali in ausiliaria di contrarre prestiti verso cessione del quinto del trattamento di pensione in loro godimento».

— Il testo del comma 2 dell'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è il seguente:

«2. La pensione spettante agli ufficiali in ausiliaria è assoggetta al contributo dello 0,50 per cento a favore del Fondo di previdenza per i dipendenti dello Stato».

Note all'art. 10:

L'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032/1973 cosi dispone:

«Art. 48. — All'attività creditizia è preposto un comitato speciale per il credito, istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con il compito:

a) di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui all'art. 33, lettera *b)*, e di stabilire le direttive per la loro erogazione;

b) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Ente lo stanziamento dei fondi necessari;

c) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Ente la misura del tasso di interesse e delle ritenute per le spese di gestione e per rischi di insolvenza da applicare sui prestiti;

d) di proporre l'imputazione al Fondo rischi di insolvenza dei residui debiti inesigibili su prestiti;

e) di fare proposte sulle questioni generali che abbiano riferimento all'esercizio del credito e all'andamento dei servizi relativi;

f) di esercitare le altre attribuzioni che gli venissero delegate dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

Le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in merito alla materia di cui ai punti *b)* e *c)* sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

Per i lavori relativi ai punti *a)* e *d)* del presente articolo, il comitato si divide in due sottocomitati, composti di quattro membri ciascuno, e mantenendo la proporzione rappresentativa, di cui ai precedenti punti 1) e 2).

I due sottocomitati operano alternativamente, sempre presieduti dal presidente dell'E.N.P.A.S. e con la presenza di due sindaci e del direttore generale.

Il comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

È deferito al comitato l'esame dei casi in cui i due sottocomitati non abbiano raggiunto l'unanimità nelle decisioni».

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 1224/1956 è il seguente:

«Art. 7. — Presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza è istituito un comitato per le sovvenzioni, presieduto dal direttore generale oppure da un funzionario degli Istituti stessi di grado non inferiore al quinto da lui delegato. Fanno parte del comitato tre funzionari di grado non inferiore al sesto, in servizio presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, designati dal direttore generale per periodi di tempo determinati e comunque non superiori ad un anno, salvo riconferma, e due membri del consiglio di amministrazione di cui all'art. 6 residenti in Roma designati annualmente dal consiglio stesso. Di questi ultimi almeno uno sarà scelto fra i componenti nominati in rappresentanza degli assicurati. Il direttore generale designa anche, tra i funzionari degli Istituti di previdenza di grado non inferiore all'ottavo di gruppo A, un segretario capo ed un segretario, i quali partecipano alle riunioni del comitato senza diritto a voto.

Il comitato di cui al comma precedente, delibera sulla concessione della sovvenzione, stabilendo, in caso di accoglimento, l'importo della quota mensile da cedersi dal richiedente e la durata di estinzione del prestito. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti, con la presenza di almeno quattro membri; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il compenso ai componenti ed ai segretari del comitato per le sovvenzioni è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro».

— Per quanto concerne il decreto legislativo n. 29/1993 si veda nelle nota alle premesse.

Nota all'art. 16:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni» è stato pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 1950, n. 99, mentre il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 1950, n. 268.

98G0514

DECRETO 10 dicembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1995;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della coperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali di espezione ordinaria eseguiti nei controlli delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa «La Preziosa» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Giuliani in data 25 febbraio 1980, repertorio n. 10060, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4590, B.U.S.C. n. 2379/180502;

società cooperativa «Padre Pio da Pietralcina» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Trombetta in data 15 novembre 1978, repertorio n. 29752, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4110, B.U.S.C. n. 2022/165563;

società cooperativa edilizia «Incoronata» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Carusillo in data 9 novembre 1973, repertorio n. 15430, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3012, B.U.S.C. n. 1425/130656.

Foggia, 10 dicembre 1998

Il direttore: GONNELLA

99A0068

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 1998.

Modalità tecniche di svolgimento della Lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, della Sartiglia di Oristano, del Carnevale di Acireale e del Carnevale di Cento - manifestazione 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 1998;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, della Sartiglia di Oristano, del Carnevale di Acireale e del Carnevale di Cento - manifestazione 1999 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, della Sartiglia di Oristano, del Carnevale di Acireale e del Carnevale di Cento - manifestazione 1999, con inizio il 28 dicembre 1998, si concluderà il 7 marzo 1999.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti trenta serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 3 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della Lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, della Sartiglia di Oristano, del Carnevale di Acireale e del Carnevale di Cento - manifestazione 1999, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di mercoledì 3 marzo 1999.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al Comitato generale per i giochi a Roma, entro le ore 15 di venerdì 5 marzo 1999.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 7 marzo 1999 alle ore 10. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 7 marzo 1999 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi quattro biglietti estratti vincenti con il carro vincitore del Carnevale di Viareggio, con il cavaliere vincitore della corsa equestre «Sa Sartiglia», con il carro vincitore del Carnevale di Acireale e con il carro vincitore del Carnevale di Cento.

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie iniziando dal biglietto abbinato al carro vincitore del Carnevale di Viareggio, al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al cavaliere vincitore della Sartiglia; il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al carro vincitore del Carnevale di Acireale ed il quarto premio sarà attribuito al biglietto abbinato al carro vincitore del Carnevale di Cento.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio «ex-aequo» di più carri nella classifica del Carnevale di Viareggio, si effettuerà il sorteggio fra i carri classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio «ex-aequo» di più cavalieri e di più carri per uno dei posti delle separate classifiche, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi, fino al numero uguale dei cavalieri e dei carri giudicati «ex-aequo» verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalieri ed ai carri in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte, l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai carri ed ai cavalieri partecipanti alle manifestazioni, tolti quelli corrispondenti ai carri ed ai cavalieri eventualmente classificatisi.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

La dott.ssa Nicoletta Boserman vice dirigente coordinatore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detta funzionaria, in caso di impedimento, sarà sostituita dal dott. Antonio Salimbene o dalla dott.ssa Carmela Maresca, entrambi consiglieri amministrativi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1998

p. *Il direttore generale:* VERNUCCIO

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 1

99A0049

DECRETO 28 dicembre 1998.

Individuazione delle manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 1999.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Considerato che occorre individuare per l'anno 1999 le manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali e quella europea;

Considerato, altresì, che al fine di ottimizzare i risultati delle lotterie si è ritenuto opportuno prevedere le sole quattro lotterie tradizionali di più consolidata conoscenza e di maggiore percezione da parte del pubblico (Viareggio, Agnano, Monza e Merano) integrate dalla lotteria Italia e dalla lotteria Europea;

Ritenuto opportuno, tuttavia, affiancare alle manifestazione storiche anche altri eventi al fine di garantire la partecipazione delle realtà locali e di realizzarne una equilibrata ripartizione geografica;

Visti i pareri della commissione sesta Finanze e Tesoro del Senato e della commissione sesta finanze della Camera dei deputati;

Decreta:

Sono individuate le seguenti manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell'anno 1999:

1) Carnevale di Viareggio;
Sa Sartiglia di Oristano;
Carnevale di Acireale;
Carnevale di Cento;

2) Gran Premio di Agnano;
Trofeo Valle Fiemme;
Maratona di Roma;
Gran Premio F.1 S. Marino di Imola;

3) Gran Premio F.3 di Monza;
Maratona di Torino;
Concorso Violinistico Internationale - Antiqua Marca;
Firmana;

4) Festival Arena di Verona;
Umbria Jazz - Perugia;
Battaglia di Fiori - Ventimiglia;
Premio internazionale filatelico - Asiago;

5) Gran Premio di Merano;
Giostra Cavalleresca di Sulmona;
Regata Velica Pantelleria;
Festival Jazz di Roccella Jonica;
Miss Italia di Salsomaggiore;

6) Lotteria Europea: «Per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari» e per «Il recupero dei Siti Unesco»

7) Lotteria Italia con manifestazione televisiva abbinata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1998

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1998
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 111

99A0050

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 3 novembre 1998.

Graduatoria delle unità da ammettere al ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Gaeta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, concernente misure in materia di pesca e di acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Considerato che nel compartimento marittimo di Gaeta, sono da ritirare complessivamente n. 8 autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, art. 2, punto 1, del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998;

Considerato che le domande pervenute nei termini previsti sono da ammettere in graduatoria secondo l'ordine determinato con i criteri fissati dall'art. 3, punto 4, del surripetuto decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998;

Vista l'anzianità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività con draga idraulica in capo allo stesso titolare, così come desunta dagli atti in proprio possesso;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, nell'ambito del compartimento marittimo di Gaeta è di 8 il numero complessivo di autorizzazioni da ridurre, relativamente alle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con attrezzo draga idraulica.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, punto 5, del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, in relazione alle domande pervenute nei termini previsti per l'ammissione al ritiro delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con attrezzo draga idraulica, nel compartimento marittimo di Gaeta, la graduatoria è la seguente:

Titolare	M.B.	Anzianità Autorizzazione	T.S.L.	H.P.	Lung. P.P.	Sistemi di pesca
1 Malagisi Vittore	1 GA 1307	18 luglio 1986	9,98	149	10,68	Draga idraulica, attrezzi da posta
2 Bergantino Salvatore e Corrente Filippo	1 GA 1299	18 luglio 1986	9,57	167	10,13	Draga idraulica, attrezzi da posta
3 Conte Nicola	1 GA 1318	18 luglio 1986	9,43	130	11,8	Draga idraulica, attrezzi da posta
4 Signore Domenico e Signore Francesco	1 GA 1249	18 luglio 1986	5,86	110	8,84	Draga idraulica, attrezzi da posta
5 Carnevale Arcangelo	1 GA 1304	5 novembre 1986	5,87	80	9,5	Draga idraulica, attrezzi da posta
6 De Carlo Nicola	Ofelia 4 GA 1163	2 settembre 1992	9,97	150	9,55	Draga idraulica, circuizione, attrezzi da posta, palangari e lenze
7 Nasta Nicola e Carnevale Raffaele	Plinius GA 1835	21 settembre 1992	9,38	128	9,96	Draga idraulica, circuizione, attrezzi da posta
8 Chiosa Salvatore	Pacifico GA 1834	21 settembre 1992	9,12	115	9,96	Draga idraulica, attrezzi da posta, lenze

Art. 3.

I signori Alicandro Franco, D'Onofrio Tommaso e Di Girolamo Salvatore, in qualità di armatori e proprietari delle unità da pesca denominate rispettivamente La Tita 1GA 1333 e Mascicò 1GA 1339, con anzianità di autorizzazione in capo al medesimo titolare risalenti al 22 ottobre 1992 e 14 gennaio 1994 successive, quindi, alla medesima anzianità utile ai fini della graduatoria - 21 settembre 1992, di cui al precedente art. 2, non sono ammessi alla procedura per il ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi ed annessa corresponsione della relativa indennità.

Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1998

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 207

99A0024

DECRETO 3 novembre 1998.

Graduatoria delle unità da ammettere al ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 21 maggio 1998, n. 164, concernente misure in materia di pesca e di acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Considerato che nel compartimento marittimo di Pescara, sono da ritirare complessivamente n. 34 autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, art. 2, punto 1, del decreto ministeriale 21 luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998;

Considerato che le domande pervenute nei termini previsti sono da ammettere in graduatoria secondo l'ordine determinato con i criteri fissati dall'art. 3, punto 4, del surripetuto decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998;

Vista l'anzianità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività con draga idraulica in capo allo stesso titolare, così come desunta dagli atti in proprio possesso;

Tenuto conto che le domande pervenute nei termini previsti — complessivamente n. 31 — sono inferiori al numero di autorizzazioni da ritirare nel compartimento marittimo di Pescara - n. 34;

Tenuto conto che per l'unità Il Passatore IPC 574 - Soc. Il Passatore di Cinalli a e C. S.n.c., con sede in Casalbordino, ha revocato la richiesta di cancellazione dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica e tale richiesta è accolta essendo nel frattempo pervenute istanze per ulteriori complessive numero dieci unità tra le quali individuare le quattro da inserire nella graduatoria per il raggiungimento del numero massimo di 34 ritiri previsti nel compartimento marittimo di Pescara;

Valutata quindi l'opportunità di rinviare la individuazione delle quattro unità da inserire nella graduatoria per il raggiungimento del numero massimo di 34 ritiri previsti nel compartimento marittimo di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, nel compartimento marittimo di Pescara è di 34 il numero complessivo di autorizzazioni da ridurre, relativamente alle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con attrezzo draga idraulica.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, punto 5, del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, in relazione alle domande presentate per l'ammissione al ritiro dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con attrezzo draga idraulica, nel compartimento marittimo di Pescara, la graduatoria per le complessive trenta domande accolte, è la seguente:

	Titolare	M.B.	Anzianità Autorizzazione	T.S.L.	H.P.	Lung. P.P.	Sistemi di pesca
1	Moretti Castro e Collevecchio Luigi	Intrepido 4PC 378	13 marzo 1981	9,27	152	11,43	Draga idraulica, strascico
2	Carusi Emidio e C. S.n.c.	Gardenia 4PC 428	30 marzo 1981	24,92	150	15,35	Draga idraulica, strascico, circuizione, palangari, lenze
3	Verì Rocco e Agostino	Calafuria 1PC 545	29 gennaio 1982	9,07	182	11,57	Draga idraulica, strascico
4	Scordella Bruno e C. S.n.c.	Rosa Madre PC 1026	15 novembre 1983	6,82	72	9,9	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta
5	Benedetti Giuseppe	Kojak 3PC 309	26 aprile 1984	9,83	150	10,99	Draga idraulica, circuizione, attrezzi da posta
6	D'Alberto Liberato e Alfredo S.n.c.	S. Gabriele 6PC 408	2 agosto 1984	9,75	150	13,15	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta, palangari
7	De Dominicis A. e Laurenzi D.	Graziano 8PC 541	3 ottobre 1985	9,98	149	10,05	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta
8	Straccialini Valter	Cristallo PC 1103	10 dicembre 1985	9,99	149	12,4	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta
9	Smargiassi Antonio, Luciano, Nelli M.L.	Sparviero 1PC 533	21 gennaio 1986	21,31	220	13,53	Draga idraulica, strascico, circuizione
10	Mazzoni M. Moretti M. Di Pasquale E.	Nembo 7PC 361	24 gennaio 1986	9,99	150	12,67	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta
11	Di Gregorio Francesco	Gloria II 7PC 359	24 gennaio 1986	9,99	128	11,39	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta
12	D'Incecco Giuseppe	Nino Bixio PC 972	29 gennaio 1986	13,53	220	12,39	Draga idraulica, strascico
13	Attorrese Bernardo	Sparviero 8PC 561	4 aprile 1986	14,75	150	14,45	Draga idraulica, attrezzi da posta, palangari
14	Tullii A. Mazzoni Luigi e Dario	Silvia 7PC 368	9 maggio 1986	9,99	150	11,98	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta
15	Cinalli Bruno	Fratello Grande 3PC 400	24 giugno 1986	8,88	145	11,04	Draga idraulica, attrezzi da posta, asservita ad impianto
16	Di Simone Simone	Impavido 7PC 370	21 luglio 1986	14,76	150	12,28	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta
17	Di Filippo Luigi	Kiss 3PC 329	14 novembre 1988	8,08	150	10,7	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta
18	C.M.P. di Campagna Carmine e C. S.n.c. N.	Mafalda Madre PC 1213	3 maggio 1989	14,65	149	14,31	Draga idraulica, strascico
19	C.M.P. di Campagna Carmine e C. S.n.c.	Pugaciov PC 1159	9 maggio 1989	9,98	150	10,93	Draga idraulica, strascico
20	Iurisci Marco e Di Carlo Giulia	Angelo Primo 1PC 652	29 maggio 1989	9,42	130	10,25	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta
21	Tenerelli Antonio e C. S.n.c.	Ambra II 8PC 581	8 agosto 1989	14,82	150	11,18	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta
22	Massi Luigi	Olimpia 8PC 588	14 luglio 1990	9,17	150	11,43	Draga idraulica, traino pelagico
23	D'Incecco Pasquale	Ben Hur PC 1203	10 settembre 1992	14,94	150	14,67	Draga idraulica, strascico, circuizione, attrezzi da posta
24	Cupido Carmine	Niculet PC 1205	16 settembre 1993	14,29	150	14,5	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta
25	Gentilozzi Bruno	Fabrizio 7PC 354	7 febbraio 1994	9,75	150	9,75	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta
26	Presenza Mario e Leonardo	Tornado 3PC 355	17 luglio 1995	8,91	130	10,4	Draga idraulica, strascico, attrezzi da posta
27	La Selva Marco	Nicola Marco 1PC 452	6 marzo 1996	9,98	149	11,86	Draga idraulica, strascico
28	Battistelli Salvatore e Violini Graziano S.n.c.	Sandokan 4PC 564	30 marzo 1996	9,5	170	11,16	Draga idraulica, strascico
29	Feliciani Domenico	Igor 6PC 445	21 giugno 1996	9,81	130	10,94	Draga idraulica, attrezzi da posta
30	Marconi Maurizio	Ulisse 3PC 251	15 luglio 1998	9,66	131	10,79	Draga idraulica, attrezzi da posta

Art. 3.

Con successivo decreto si provvederà ad individuare le ulteriori quattro unità da inserire nella graduatoria di cui al precedente art. 2, per il raggiungimento del numero massimo di 34 ritiri previsti nel compartimento marittimo di Pescara.

Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1998

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 206

99A0025

DECRETO 23 dicembre 1998.

Approvazione del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1065 del 12 giugno 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del predetto regolamento;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Considerato che l'indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» è stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 1065/97, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 7, regolamento (CEE) n. 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» affinché le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione *erga-omnes*, sul territorio italiano;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», registrata in sede comunitaria con regolamento della Commissione (CE) n. 1065 del 12 giugno 1997, è riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

I produttori che intendano porre in commercio il «Prosciutto di Norcia» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione geografica protetta» in conformità dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 23 dicembre 1998

Il direttore generale: PILO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA DEL «PROSCIUTTO DI NORCIA».

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» è riservata al prosciutto crudo stagionato che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Zona di produzione

L'elaboraziorie del «Prosciutto di Norcia» deve avvenire nella zona tradizionalmente vocata comprendente i comuni di Norcia, Preci, Cascia, Monteleone Spoleto, Poggiodomo, nei territori posti ad altitudine superiore ai 500 m.s.l. Il regime climatico dell'area di elaborazione del «Prosciutto di Norcia» è determinante nella dinamica del ciclo produttivo che è strettamente collegato all'andamento meteorologico caratteristico ed alle particolari condizioni ambientali.

Art. 3.

Materie prime

Il «Prosciutto di Norcia» è derivato dalle cosce dei suini pesanti adulti, esclusi verri e scrofe, provenienti da allevamenti di razze bianche incrociate e selezionate.

Nel procedimento di salatura si impiega cloruro di sodio marino di grana media e pepe in modeste quantità.

Metodo di elaborazione

Subito dopo la macellazione le cosce isolate della carcassa sono sottoposte a refrigerazione per almeno 24 ore fino al raggiungimento di una temperatura interna fra + 1 ºC e + 4 ºC. Successivamente si passa alla rifilatura delle cosce procedendo a «squadro» con il piatto delle stesse. In tal modo la parte muscolosa oltre il «pallino» non supera i 6 cm ed al prosciutto è conferita la caratteristica forma a «pera».

La lavorazione delle cosce continua poi con la salatura che è effettuata in due tempi utilizzando sale marino di grana media. Le cosce sono inizialmente preparate mediante la spremitura dei vasi sanguigni e successivamente strofinate con sale umido e sale a secco.

Dopo un periodo di 7 giorni ad una temperatura di + 1 ºC + 4 ºC ed umidità relativa del 70-90%, si precede alla dissalata, al lavaggio ed alla spremitura dei vasi sanguigni.

La seconda salatura dura 14-18 giorni con una temperatura di + 1 ºC + 4 ºC ed umidità relativa del 70-90%. Successivamente le cosce sono dissalate e poste a riposo per un periodo di 2,5 mesi.

Art. 5.

Stagionatura

Prima di passare alla fase di stagionatura si procede al lavaggio, all'asciugamento ed alla segnatura che consiste nel rivestimento superficiale della polpa e delle screpolature con sugna.

La successiva fase di stagionatura avviene in locali appositamente attrezzati per consentire un adeguato ricambio dell'aria e mantenere il giusto equilibrio termoigrometrico. Durante tale periodo è consentita la ventilazione, l'esposizione alla luce ed all'umidità naturale tenuto conto dei fattori climatici presenti nell'area di elaborazione.

Il periodo di stagionatura, dalla salagione alla commercializzazione non può essere inferiore a dodici mesi.

Art. 6.

Caratteristiche

All'atto della immissione al consumo il «Prosciutto di Norcia» presenta le seguenti caratteristiche fisiche, organolettiche, chimiche e chimico-fisiche:

Caratteristiche fisiche:

forma: caratteristica a «pera»;

peso: non inferiore a 8,5 kg;

aspetto al taglio: compatto, di colore dal rosato al rosso.

Caratteristiche organolettiche:

profumo: tipico, leggermente speziato;

sapore: sapido ma non salato.

Art. 7.

Controlli

Fatte salve le competenze attribuite dalla legge al medico veterinario ufficiale (U.S.L.) dello stabilimento, il quale ai sensi del capitolo IV «controllo della produzione» del decreto legisaltivo 30 dicembre 1992, n. 537, accerta e mediante un'ispezione adeguata controlla che i prodotti a base di carne rispondano ai criteri di produzione stabiliti dal produttore e, in particolare, che la composizione corrisponda realmente alle diciture dell'etichetta essendogli attribuita tale funzione specialmente nel caso in cui sia usata la denominazione commerciale di cui al capitolo V, punto 4 del sopracitato decreto legislativo (la denominazione commerciale seguita dal riferimento alla norma o legislazione nazionale che l'autorizza) la vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il quale può avvalersi ai fini della vigilanza sulla produzione e sul commercio di un consorzio tra i produttori, o di altro organismo a tal fine costituito conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE di riferimento.

Art. 8.

Designazione e presentazione

Il «Prosciutto di Norcia» è immesso al consumo provvisto di apposito contrassegno che identifica il prodotto.

Il contrassegno è costituito da un logo recante la dicitura «Prosciutto di Norcia» apposto con marchiatura a fuoco.

La designazione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» deve essere fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente, seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» e/o dalla sigla «IGP» che deve essere tradotta nella lingua del paese in cui il prodotto viene commercializzato. Tali indicazioni sono abbinate al logo della denominazione. È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva.

99A0060

DECRETO 23 dicembre 1998.

Approvazione del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre,

della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Considerato che l'indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» è stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 1065/97, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, regolamento (CEE) n. 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» affinché le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione *erga-omnes,* sul territorio italiano;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», registrata in sede comunitaria con regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

I produttori che intendano porre in commercio la «Bresaola della Valtellina» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione geografica protetta» in conformità dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 23 dicembre 1998

Il direttore generale: PILO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA DELLA «BRESAOLA DELLA VALTELLINA».

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

La «Bresaola della Valtellina» viene elaborata nella tradizionale zona di produzione che comprende l'intero territorio della provincia di Sondrio.

Art. 3.

Materie prime

La «Bresaola della Valtellina» è prodotta esclusivamente con carne ricavata dalle cosce di bovino dell'età compresa fra i due e i quattro anni.

Le masse muscolari della coscia di bovino, private di ossa, dalle quali si ricava la bresaola, sono le seguenti:

a) fesa, che corrisponde alla porzione posteromediale della muscolatura della coscia e comprende il muscolo retto interno, il muscolo adduttore, e il muscolo semimembranoso;

b) punta d'anca, che corrisponde alla parte della fesa privata del muscolo adduttore;

c) sottofesa, che corrisponde alla porzione posterolaterale della muscolatura della coscia e precisamente il muscolo lungo vasto;

d) megatello, che corrisponde alla porzione posterolaterale della muscolatura della coscia e precisamente il muscolo semitendinoso;

e) sottosso, che corrisponde alla fascia anteriore della coscia ed è composta dal muscolo retto anteriore e dal muscolo vasto interno ed intermedio.

Art. 4.

Metodo di elaborazione

Le masse muscolari utilizzate per la produzione vengono opportunamente rifilate con asportazione del grasso esterno e delle parti tendinose esterne curando di non inciderle, perché esse formano, integralmente e singolarmente, i pezzi da salare ed essiccare.

La salagione è effettuata con metodo detto «a secco». Alla carne bovina vengono aggiunti cloruro di sodio e aromi naturali. Possono essere inoltre impiegati vino, zucchero e/o destrosio e/o fruttosio e/o lattosio, nitrato di sodio e/o potassio, nitrito di sodio e/o potassio, nella dose max di 195 p.p.m., acido ascorbico e/o suo sale sodico. La soluzione salina si forma con il succo della carne.

La salagione ha una durata complessiva media da 10-15 giorni secondo il peso dei pezzi.

L'insaccamento viene effettuato mediante l'immissione di ogni singolo pezzo in budello naturale. È consentito anche l'eventuale impiego di budello artificiale.

L'asciugamento ha la durata media di una settimana e deve consentire una rapida disidratazione nei primi giorni di trattamento.

Art. 5.

Stagionatura

La stagionatura deve essere effettuata in condizioni climatiche ideali per consentire una lenta e graduale riduzione di umidità. Viene condotta in locali appositamente climatizzati dove sia assicurato un ottimale ricambio d'aria, ad una temperatura media tra i 12 ed i 15ºC. Il tempo di stagionatura, che comprende anche il tempo di asciugamento, varia da 4 a 8 settimane in funzione della pezzatura del prodotto, delle richieste di mercato e dei tipi di confezionamento. Sia per l'asciugamento che per la stagionatura non possono essere adottate tecniche che prevedano una disidratazione accelerata. È consentita la ventilazione e l'esposizione all'umidità naturale tenuto conto dei fattori climatici presenti nella zona di produzione.

Art. 6.

Caratteristiche

La «Bresaola della Valtellina» all'atto della immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche organolettiche, chimiche e chimico-fisiche e merceologiche:

Caratteristiche organolettiche:

consistenza: il prodotto deve avere consistenza soda, elastica;

aspetto al taglio: compatto e assente da fenditure;

colore: rosso uniforme con bordo scuro appena accennato per la parte magra; colore bianco per la parte grassa;

profumo: delicato e leggermente aromatico;

gusto: gradevole, moderatamente saporito, mai acido.

Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:

umidità t.q.: max 65%;

grasso: max 7%;

ceneri: min 4%;

cloruro di sodio: max 5%;

proteine: min 30%.

Caratteristiche merceologiche:

La «Bresaola della Valtellina» si presenta di forma vagamente cilindrica, anche se in alcuni casi per esigenze specifiche, i tagli possono essere pressati assumendo forma di mattonella.

Il peso minimo della «Bresaola della Valtellina» è il seguente:

a) bresaola di fesa: non inferiore a kg 3,500;

b) bresaola di punta d'anca: non inferiore a kg 2,500;

c) bresaola di sottofesa: non inferiore a kg 1,800;

d) bresaola di magatello: non inferiore a kg 1,000;

e) bresaola di sottosso: non inferiore a kg 0,800.

Art. 7.

Controlli

Fatte salve le competenze attribuite dalla legge al medico veterinario ufficiale (U.S.L.) dello stabilimento, il quale ai sensi del capitolo IV «controllo della produzione» del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, accerta e, mediante un'ispezione adeguata controlla che i prodotti a base di carne rispondano ai criteri di produzione stabiliti dal produttore e, in particolare, che la composizione corrisponda realmente alle diciture dell'etichetta essendogli attribuità tale funzione specialmente nel caso in cui sia usata la denominazione commerciale di cui al capitolo V, punto 4 del sopracitato decreto legislativo (la denominazione commerciale seguita dal riferimento alla norma o legislazione nazionale che l'autorizza»), la vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il quale può avvalersi ai fini della vigilanza sulla produzione e sul commercio della «Bresaola della Valtellina» di un consorzio costituito dai produttori conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Designazione e presentazione

La designazione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» è intraducibile e deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» e/o dalla sigla I.G.P. che deve essere prodotta nella lingua in cui il prodotto viene commercializzato. È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

La «Bresaola della Valtellina» può essere commercializzata intera, allo stato sfuso o sottovuoto, a pezzi, in tranci o affettata confezionata sottovuoto o in atmosfera modificata. Le operazione di confezionamento affettamento e porzionamento devono avvenire, sotto la vigilanza della struttura di controllo indicata all'art. 7, esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 2.

99A0061

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 dicembre 1998.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, in Terni.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, con sede in Terni;

Vista la delibera del 25 settembre 1998 con la quale l'assemblea dei soci della Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 3, commi 2 e 3, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 3, commi 2 e 3, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, con sede in Terni, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1998

p. *Il Ministro:* CUSUMANO

ALLEGATO

Art. 3.

(Omissis).

Comma 2

Esso si incrementa per effetto di:

1) accantonamenti a riserva *per il mantenimento dell'integrità patrimoniale;*

2) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

Comma 3

Alla fine di ciascun esercizio dovrà essere accantonata a riserva, *per le finalità di cui al comma 2, punto 1),* una quota parte del rendimento netto, derivante dall'investimento in titoli di Stato o obbligazioni garantite dallo Stato, dei proventi delle dismissioni di partecipazioni. *(Omissis).*

99A0052

DECRETO 17 dicembre 1998.

Modificazioni apportate allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto, in Parma.

IL MINISTRO DEL TEOSORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Parma;

Vista la delibera del 27 novembre 1998 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, ha approvato la modifica dell'art. 16 dello statuto nonché l'inserimento dell'art. 23 - Norme varie e transitorie, nello statuto medesimo;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 16 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Parma. È altresì approvato l'art. 23 - Norme varie e transitorie, di nuova istituzione, il tutto secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1998

p. *Il Ministro:* CUSUMANO

ALLEGATO

Art. 16.

L'esercizio ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro il mese di *agosto* di ogni anno il consiglio di amministrazione predispone ed approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e lo trasmette al Ministero del tesoro. *(Omissis).*

Entro tre mesi dal termine, sentita la relazione del collegio sindacale sul rendiconto del segretario generale, il consiglio di amministrazione predispone ed approva il bilancio dell'esercizio chiuso al *31 dicembre* e, unitamente alla propria relazione ed alla proposta di sistemazione dell'avanzo di gestione, lo trasmette al Ministero del Tesoro.

(Omissis).

NORME VARIE E TRANSITORIE

Art. 23.

Il termine dell'esercizio in corso alla data di approvazione da parte del Ministero del tesoro della modifica statutaria all'art. 16 è prorogato di tre mesi.

99A0053

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 22 dicembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196;

Visto il decreto rettorale 16 maggio 1997, n. 01/815, con il quale sono state apportate modifiche agli articoli 19.1, 36 e 49 dello statuto di Ateneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1997;

Visto il decreto rettorale 25 agosto 1997, n. 01/1420, con il quale sono state apportate modifiche agli articoli 21, 27 e 29 dello statuto di Ateneo;

Visto il decreto rettorale 3 marzo 1998, n. 01/435, con il quale sono state apportate modifiche agli articoli 14, 15, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 50 e 51 dello statuto di Ateneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 1° aprile 1998;

Visto il decreto rettorale 15 aprile 1998, n. 01/688, con il quale sono state apportate modifiche agli articoli 23 e 25 dello statuto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 29 aprile 1998;

Visto il decreto rettorale 9 giugno 1998, n. 01/964, con il quale sono state apportate modifiche all'art. 23 dello statuto di Ateneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1998;

Visto il decreto rettorale 20 ottobre 1998, n. 01/1569, con il quale sono state apportate modifiche agli articoli 14 e 40 dello statuto di Ateneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 10 novembre 1998;

Visto il decreto rettorale 2 novembre 1998, n. 01/1704, con il quale si è proceduto alla correzione di alcuni errori materiali presenti nel testo dello statuto, nonché ad un adeguamento di alcuni riferimenti normativi;

Visto, infine, il decreto rettorale 18 dicembre 1998, n. 01/2022, con il quale sono state apportate modifiche al testo degli articoli 14 e 47 dello statuto di Ateneo;

Ritenuto, infine, opportuno procedere all'emanazione di un testo aggiornato dello statuto di Ateneo, così come risultante dalle modifiche apportate e sopra richiamate, anche ai fini di renderne più agevole la lettura;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'unito testo dello statuto di Ateneo, così come risultante dalle modifiche apportate al decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, citate in premessa del presente decreto.

Art. 2.

1. Lo statuto di Ateneo nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate, di cui all'allegato del presente decreto del quale costituisce parte integrante, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Università di Pisa.

Pisa, 22 dicembre 1998

Il rettore: MODICA

ALLEGATO

STATUTO UNIVERSITÀ DI PISA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ATTIVITÀ DELL'UNIVERSITÀ

Art. 1.

Natura e fini

1.1. L'Università di Pisa, di seguito denominata «Università», è un'istituzione pubblica che ha come fini lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze.

1.2. L'Università promuove e organizza la ricerca, provvede alla formazione culturale e alla preparazione professionale degli studenti, cura la formazione di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca ed all'insegnamento e concorre allo sviluppo complessivo della società.

1.3. Opera come un sistema complesso e integrato, che assicura l'unitarietà della cultura. Al suo funzionamento concorrono i docenti, gli studenti e il personale tecnico-amministrativo.

1.4. Ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita con esclusione di qualsiasi fine di lucro. Realizza la propria autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente.

1.5. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali promuove e attiva forme di collaborazione con altre Università, centri di ricerca, enti pubblici locali, nazionali e internazionali, con istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, pubbliche o private.

Art. 2.

Valori fondamentali

2.1. L'Università recepisce pienamente i valori della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e della Costituzione della Repubblica italiana e si impegna, nelle sue attività, al rispetto di essi.

2.2. Impronta la propria azione al metodo democratico, garantisce la partecipazione più ampia e la trasparenza dei processi decisionali e assicura la pubblicità a tutti gli atti conseguenti.

2.3. Promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni tipo di discriminazione.

2.4. Nei confronti dei portatori di handicap l'Università si adopera a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività e alla fruizione dei servizi universitari.

2.5. Promuove le condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio.

2.6. Valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture.

2.7. Imposta le proprie attività sui criteri di efficienza ed efficacia, nel rispetto dei principi dell'autonomia degli organismi decentrati, della programmazione, della responsabilità degli addetti, della verifica della coerenza tra obiettivi e risultati.

Art. 3.

Attività istituzionali

3.1. Sono attività istituzionali dell'Università la didattica e la ricerca, svolte nel libero confronto delle idee e nel pieno rispetto dei valori fondamentali sopra enunciati, della libertà di didattica e di ricerca dei singoli docenti, dei diritti degli studenti.

3.2. L'Università si impegna ad assicurare le risorse necessarie all'espletamento delle attività istituzionali garantendone un'equa ripartizione. In particolare provvede all'organizzazione di poli didattici, di aree di studio, di biblioteche, di laboratori, di centri di calcolo, di centri di servizi, di musei e di quant'altro sia necessario all'attività didattica e di ricerca.

3.3. Assicura l'efficacia del processo formativo promuovendo uno stretto legame tra l'attività di ricerca e l'insegnamento e garantendo il coordinamento delle attività didattiche.

Art. 4.

Attività didattiche e formative

4.1. L'Università organizza e coordina le attività didattiche necessarie al conseguimento dei titoli dell'ordinamento universitario nazionale previsti dal regolamento didattico di ateneo e ne valuta l'efficacia.

4.2. Stipula accordi con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici o privati per offrire agli studenti più ampie occasioni formative.

4.3. Organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi. Assicura, anche in concorso con altri enti pubblici e privati, attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e a corsi post-universitari.

4.4. Assicura spazi e strutture per la vita sociale, anche in collaborazione con gli enti a ciò preposti; favorisce attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero.

4.5. Promuove la pratica, la diffusione e il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria in collaborazione con il Centro universitario sportivo e con altri enti eventualmente a ciò preposti.

4.6. Promuove l'organizzazione di corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale nonché servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Promuove attività culturali e formative esterne e l'istituzione di corsi di educazione, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelli per la formazione permanente e ricorrente. Per queste attività l'Università può stipulare convenzioni e contratti con gli enti interessati.

Art. 5.

Attività di ricerca scientifica

5.1. L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca autonomamente proposta da strutture dell'ateneo o da singoli ricercatori in campo umanistico, scientifico e tecnologico, e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi dello Stato e di enti pubblici di ricerca, fondi a propria disposizione e altri fondi devoluti a tale scopo all'ateneo.

5.2. Pone in essere idonei strumenti di programmazione, organizzazione, gestione e finanziamento delle strutture e delle attività di ricerca, anche per favorire l'esplicazione delle potenzialità individuali e collettive dei suoi operatori scientifici.

5.3. Utilizza come criteri di valutazione della qualità delle ricerche quelli generalmente adottati dalle comunità scientifiche nazionali ed internazionali e si adopera per la massima circolazione dei risultati.

5.4. L'Università, nel pieno riconoscimento della proprietà intellettuale, detiene il diritto della utilizzazione anche economica dei risultati delle ricerche di cui al primo comma.

5.5. Riconoscendo l'importanza della ricerca finalizzata, dei contatti con la società esterna e dei rapporti con il mondo della produzione e del lavoro, l'Università stipula altresì contratti e convenzioni per ricerche con finalità concordate con enti pubblici o privati che abbiano interesse ai risultati delle ricerche e siano disposti al loro finanziamento.

5.6. L'Università favorisce, nel rispetto della riservatezza concordata con l'ente committente, la divulgazione dei risultati delle ricerche.

5.7. La partecipazione del personale docente e tecnico-amministrativo alle ricerche previste da tali contratti e convenzioni, è disciplinata dal regolamento generale di ateneo.

5.8. L'Università può svolgere attività di consulenza e di servizio nel rispetto delle norme definite nel regolamento generale di ateneo.

5.9. Parte dei residui ripartibili derivati dalla esecuzione di contratti e convenzioni per ricerche e da attività di consulenza e di servizio viene destinata all'ulteriore sostegno delle ricerche di cui al primo comma del presente articolo, e al potenziamento delle attività didattiche e formative.

5.10. L'Università garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità con i principi universali del rispetto della vita e della dignità della persona e della tutela dell'ambiente naturale. Su questioni che vengano sollevate al riguardo si esprimono, con funzione consultiva, appositi comitati indipendenti e interdisciplinari.

Art. 6.

Attività mediche-assistenziali

6.1. L'Università definisce, attraverso norme specifiche comprese nei regolamenti di cui al titolo V, l'assetto organizzativo necessario all'assolvimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca connessi alle attività mediche assistenziali prestate dalla facoltà di medicina e chirurgia.

6.2. Tali attività sono condotte nell'ambito di specifiche convenzioni con il Servizio sanitario nazionale e con le altre modalità previste dalle leggi vigenti, anche attraverso la eventuale costituzione di un policlinico.

Art. 7.

Diritto all'informazione

7.1. È garantita la massima pubblicità per tutte le attività dell'Università, di cui sarà possibile conoscere l'oggetto, le modalità di svolgimento, i responsabili e le fonti di finanziamento.

7.2. L'Università assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo; un apposito regolamento stabilisce le norme per l'esercizio del diritto di accesso ed elenca le categorie di documenti da sottrarre alla pubblicità, secondo le leggi vigenti.

7.3. Tutti i documenti amministrativi, e in particolare i bilanci e i documenti finanziari dell'Università e di ogni centro di spesa, devono essere strutturati in modo da garantire una informazione chiara e completa.

Art. 8.

Personale tecnico-amministrativo

8.1. Il personale tecnico-amministrativo, nell'ambito delle singole qualifiche e competenze, svolge funzioni e assume responsabilità nelle attività organizzative e di supporto per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Università.

8.2. L'Università valorizza la professionalità del personale tecnico-amministrativo, ne precisa compiti e responsabilità, ne favorisce e ne cura con apposite iniziative l'aggiornamento e la qualificazione professionale.

Art. 9.

Attività culturali, ricreative e sociali

9.1. L'Università favorisce le attività culturali, ricreative e sociali del personale universitario, attraverso la fornitura di servizi e la predisposizione di strutture e risorse nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 10.

Patrimonio dell'Università

10.1. L'Università utilizza per le sue attività istituzionali i beni immobili a sua disposizione e ne assicura la migliore gestione. Cura la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'ampliamento del suo patrimonio edilizio, con particolare riguardo per gli edifici di interesse storico e artistico.

10.2. L'Università riserva analoga cura alle attrezzature tecniche, alle collezioni scientifiche, al patrimonio librario, storico-scientifico e storico-artistico di sua proprietà o a sua disposizione, sia direttamente, sia attraverso le strutture che ne hanno la gestione.

10.3. Assicura la salubrità, la sicurezza e la funzionalità di tutti gli ambienti di studio e di lavoro, sia nel patrimonio edilizio esistente, sia nelle nuove costruzioni.

Art. 11.

Regolamenti

11.1. L'Università attua le disposizioni del presente statuto e ne realizza le finalità attraverso lo strumento dei regolamenti, dotandosi in particolare dei regolamenti di cui al titolo V.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

Art. 12.

Organi centrali di governo

12.1. Sono organi centrali di governo dell'Università: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione ed il consiglio degli studenti.

Art. 13.

Il rettore

13.1. Il rettore rappresenta l'Università e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di iniziativa, di promozione e di attuazione.

Spetta comunque al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, coordinandone le attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;

b) adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva;

c) emanare lo statuto e i regolamenti di cui al titolo V;

d) assicurare l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei regolamenti di ateneo;

e) prendere provvedimenti atti a garantire l'efficiente funzionamento dell'Università, la vigilanza sulla salubrità, la sicurezza e la funzionalità degli ambienti di studio e di lavoro;

f) stipulare tutte le convenzioni e i contratti non affidati alle singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

g) predisporre le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attività dell'ateneo di cui agli articoli 17 e 18;

h) presentare, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, una relazione generale sullo stato dell'ateneo.

13.2. Il rettore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

13.3. Il rettore nomina con proprio decreto il prorettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore può avvalersi di prorettori da lui scelti nell'ambito dell'Università e nominati con proprio decreto nel quale saranno precisati compiti e settori di competenza.

I prorettori rispondono direttamente al rettore che si assume la responsabilità del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.

I prorettori, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università, su argomenti relativi ai settori di loro competenza.

Il rettore può invitare i singoli prorettori alla discussione preliminare nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione sugli argomenti relativi ai settori di loro competenza.

Ai prorettori che hanno la qualifica di professore di ruolo, il rettore può delegare le proprie funzioni attinenti alla vigilanza dei servizi amministrativi e contabili dell'ateneo.

Il rettore ed il prorettore vicario, a loro scelta, sono esonerati dall'insegnamento per la durata della carica.

13.4. Il rettore viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che hanno presentato la loro candidatura nella riunione del corpo elettorale che si terrà prima di ogni turno di votazione.

Il rettore è nominato con decreto del Ministro e dura in carica quattro anni.

L'elettorato attivo per la elezione del rettore spetta:

a) ai professori in ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;

b) ai ricercatori;

c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel comitato di gestione degli impianti sportivi universitari e negli organi di gestione del diritto allo studio;

d) ad una rappresentanza elettiva del personale tecnico-amministrativo;

e) agli studenti eletti nei consigli di facoltà.

Il numero degli elettori di cui alla lettera *d)* è pari al 5%, con arrotondamento all'intero inferiore, del totale degli elettori di cui alle lettere *a)* e *b)*. Nel rispetto di quanto sopra, tale numero è definito assicurando, con specifiche norme regolamentari, una equilibrata rappresentanza degli uffici centrali e delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi.

Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle eventuali due votazioni successive. In caso di mancata elezione, si procederà al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.

Art. 14.

Il senato accademico

14.1. Il senato accademico determina la politica culturale dell'Università, esercitando compiti di programmazione e di governo, coordinando le attività universitarie e valutandone l'efficienza.

Spetta al senato accademico:

a) garantire il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, della libertà didattica e di ricerca dei singoli docenti, e dei diritti degli studenti;

b) deliberare le modifiche di statuto, secondo le procedure previste nel successivo art. 51;

c) ripartire i posti disponibili di professore e di ricercatore tra le facoltà in accordo con il piano pluriennale di sviluppo e, su motivate proposte delle facoltà stesse, attribuirli ai raggruppamenti disciplinari;

d) elaborare, sulla base delle linee fondamentali predisposte dal rettore, il piano pluriennale di sviluppo dell'ateneo ed approvarlo sentito il consiglio di amministrazione;

e) ripartire tra le diverse aree scientifiche i fondi a disposizione dell'ateneo per il finanziamento della ricerca autonomamente programmata, di cui al primo punto dell'art. 5, e assegnare i finanziamenti ai singoli progetti di ricerca, su motivate proposte delle commissioni di cui all'art. 38;

f) ripartire tra le strutture universitarie le risorse finanziarie per le attività didattiche, fatta eccezione per quelle destinate agli interventi di carattere edilizio;

g) avanzare proposte al consiglio di amministrazione in merito alla ripartizione ed alla utilizzazione delle altre risorse finanziarie;

h) formulare e proporre al consiglio di amministrazione, sulla base delle richieste delle strutture interessate, un quadro organico di ripartizione del personale tecnico-amministrativo;

i) approvare, dopo aver acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza, tutte le convenzioni salvo quelle demandate all'approvazione di quest'ultimo dall'art. 15, punto 1, lettera *g)*;

l) valutare, secondo quanto stabilito dall'art. 4, punto 1, l'efficacia delle attività didattiche e formative, tenendo conto dei risultati emersi dalle commissioni didattiche di facoltà di cui all'art. 26;

m) approvare, secondo le procedure indicate nel titolo V, i regolamenti di sua competenza ed esprimere parere sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

n) esercitare il controllo di legittimità sui regolamenti deliberati dalle singole strutture.

Qualora la deliberazione del senato accademico richieda il parere del consiglio di amministrazione, per gli aspetti di competenza di questo organo, tale parere è espresso successivamente ad una delibera preliminare del senato, che diviene definitiva in caso di parere favorevole conforme del consiglio di amministrazione.

14.2. Il senato accademico esercita inoltre, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.

14.3. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore vicario;

c) i presidi delle facoltà;

d) dodici rappresentanti dei dipartimenti, due per ciascuno dei settori culturali, elencati nella tabella *A* allegata in cui sono raggruppati i dipartimenti dell'Università;

e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

f) cinque rappresentanti degli studenti;

g) il direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario ed ha voto consultivo.

14.4. Per ogni settore i due rappresentanti dei dipartimenti sono eletti dai professori e dai ricercatori afferenti ai dipartimenti che formano il settore, riuniti in un unico corpo elettorale. Non possono essere due professori della stessa fascia o due ricercatori.

14.5. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio assunto a tempo indeterminato.

14.6. I rappresentanti degli studenti sono eletti da tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Università.

14.7. I rappresentanti dei dipartimenti e del personale tecnico-amministrativo durano in carica quattro anni, i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.

14.8. I rappresentanti dei dipartimenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono eletti sulla base di candidature ufficiali e sono nominati con decreto del rettore.

14.9. L'assegnazione di un dipartimento ad uno dei settori culturali è deliberata dal senato accademico tenendo conto delle aree scientifico-disciplinari in cui è inquadrata la maggioranza dei professori e ricercatori del dipartimento.

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione

15.1. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'ateneo.

Spetta al consiglio di amministrazione:

a) approvare il bilancio di previsione predisposto dagli uffici sulla base del programma annuale di attività;

b) approvare il conto consuntivo;

c) approvare, secondo le procedure indicate al titolo V, il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed esprimere parere, per gli aspetti di sua competenza, sugli altri regolamenti;

d) definire il piano edilizio di ateneo, comprendente anche l'utilizzazione delle risorse finanziarie per la didattica destinate agli interventi edilizi, sulla base del programma pluriennale di sviluppo e del programma annuale di attività, ed approvare i relativi interventi attuativi;

e) ripartire le risorse finanziarie di cui all'art. 14, punto 1, lettera *g)*;

f) ripartire e assegnare il personale tecnico-amministrativo tra le strutture sulla base del quadro organico di cui all'art. 14, punto 1, lettera *h)*;

g) approvare i contratti non affidati alle competenze delle singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio, e le convenzioni afferenti alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'Università secondo quanto previsto dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

h) esprimere parere sulle modifiche di statuto, secondo le procedure previste nel successivo art. 51;

i) esprimere parere sul piano pluriennale di sviluppo dell'ateneo, elaborato dal senato accademico;

l) esprimere parere, per gli aspetti di sua competenza, sulle convenzioni la cui approvazione è demandata al senato accademico.

Qualora la deliberazione del consiglio di amministrazione richieda il parere del senato accademico, per gli aspetti di competenza di quest'organo, tale parere è espresso successivamente ad una delibera preliminare del consiglio di amministrazione, che diviene definitiva in caso di parere favorevole conforme del senato accademico.

15.2. Il consiglio di amministrazione esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.

15.3. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore vicario;

c) il direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario;

d) un rappresentante dei direttori di dipartimento;

e) due rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia;

f) due rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;

g) due rappresentanti dei ricercatori;

h) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

i) tre rappresentanti degli studenti.

Partecipano inoltre a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, rappresentanti di enti pubblici e privati, fino ad un massimo di tre, che abbiano concorso o si impegnino a concorrere per la durata in carica del consiglio alle spese dell'Università con l'erogazione di fondi non finalizzati a specifiche attività in misura annuale non inferiore a quella fissata dal consiglio di amministrazione.

Il membro di cui alla lettera *d)* è eletto dai direttori di dipartimento ovvero designato dal collegio di cui all'art. 40, ove costituito.

I membri di cui alle lettere *e), f), g), h), i)* sono eletti dalle categorie interessate.

15.4. I membri eletti durano in carica quattro anni ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica un biennio.

15.5. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.

15.6. L'elezione dei membri del consiglio di amministrazione di cui al punto 3, lettere *e), f), g), h)* ed *i)* avviene per candidature ufficialmente presentate.

Art. 16.

Il consiglio degli studenti

16.1. Il consiglio degli studenti è l'organo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti dell'Università.

Il consiglio ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli altri organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi dell'Università.

Il consiglio è organo consultivo e propositivo per quanto attiene:

a) agli ordinamenti didattici;

b) ai regolamenti delle attività didattiche e degli studenti di cui all'art. 44 punto 3;

c) all'attuazione del diritto allo studio;

d) all'efficienza dei servizi;

e) alle attività di tutorato e di orientamento;

f) ai contributi alle spese per la didattica richiesti agli studenti e alla loro destinazione.

Il consiglio delibera in merito allo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero e provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tale scopo.

16.2. Il consiglio è formato dagli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, negli organi di gestione del diritto allo studio, nel comitato di gestione degli impianti sportivi universitari, nei consigli delle facoltà.

16.3. L'Università fornisce i supporti logistici, di personale e finanziari necessari per il funzionamento del consiglio.

16.4. Le norme per il funzionamento del consiglio sono definite in un apposito regolamento. Tale regolamento deve comunque prevedere la elezione di un presidente scelto al proprio interno, che rappresenti il consiglio a tutti gli effetti.

Art. 17.

Piano pluriennale di sviluppo

17.1. L'Università si dota di un piano di sviluppo in cui sono indicati gli obiettivi a lungo e medio termine di adeguamento e sviluppo delle attività istituzionali, del patrimonio edilizio, delle strutture e dei servizi universitari e le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi.

17.2. Il piano è aggiornato di norma ogni quattro anni e comunque ogni qual volta il senato accademico lo ritenga opportuno.

17.3. Le linee fondamentali del piano e dei successivi aggiornamenti sono predisposte dal rettore, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture dell'Università. Il piano è elaborato e approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

17.4. Nel corso dell'elaborazione del piano è cura del rettore promuovere il più ampio confronto con gli enti territoriali, culturali ed economici a cui l'Università fa riferimento, anche mediante la formazione di apposite commissioni miste per lo studio di specifici problemi e la valutazione delle compatibilità fra le rispettive esigenze.

Art. 18.

Programma annuale di attività

18.1. L'Università si dota di un programma annuale di attività predisposto dal rettore, sulla base del piano pluriennale di sviluppo.

18.2. Il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, approva il programma annuale di attività all'inizio dell'anno accademico.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 19.

Strutture didattiche e di ricerca

19.1. Per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione delle attività didattiche e di ricerca, l'Università è articolata in facoltà e in dipartimenti.

Gli elenchi delle facoltà e dei dipartimenti istituiti sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle *B* e *C* allegate al presente statuto.

Possono essere costituiti centri di Ateneo di formazione e ricerca e centri di ricerca e servizi, secondo quanto stabilito nell'art. 36 del presente statuto.

Le modifiche dell'ordinamento didattico comportano l'automatico adeguamento delle tabelle dello statuto.

19.2. Le modalità per la istituzione e le norme generali per il funzionamento delle strutture universitarie, ove non discendano da norme di carattere nazionale o del presente statuto, sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

19.3. Il senato accademico, anche su proposta delle strutture interessate, nel rispetto della normativa vigente e sentito il consiglio di amministrazione, delibera motivatamente la disattivazione di strutture, qualora risultino non idonee al raggiungimento delle finalità per le quali erano state istituite. Le procedure per la disattivazione sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 20.

Articolazione della attività didattica

L'attività didattica dell'Università si svolge nell'ambito:

a) dei corsi di laurea;

b) dei corsi di diploma universitario;

c) delle scuole di specializzazione;

d) dei corsi di dottorato di ricerca,

per i quali vengono rilasciati i relativi titoli accademici.

Essa può inoltre esplicarsi attraverso la istituzione e l'attivazione degli altri corsi previsti dalla normativa vigente.

Art. 21.

Le facoltà

21.1. Le facoltà sono strutture dell'Università caratterizzate da una sostanziale omogeneità culturale, che hanno come fine primario lo sviluppo scientifico e professionale dei rispettivi ambiti, perseguito mediante l'organizzazione ed il coordinamento delle attività didattiche e la gestione dei posti di ruolo di professore e di ricercatore.

21.2. Nelle facoltà comprendenti più corsi di laurea, eventualmente organizzati in indirizzi, e di diploma sono istituiti i consigli di corso di laurea e di diploma (indicati nel seguito come corsi di studio) e possono essere istituiti i consigli di indirizzo.

21.3. Nelle facoltà comprendenti un solo corso di studio, il consiglio di facoltà assume anche le competenze assegnate ai consigli di corso di studio. In tale caso, qualora siano presenti diversi indirizzi dell'unico corso di studio e la facoltà abbia istituito i relativi consigli di indirizzo, il consiglio di facoltà può delegare ai consigli di indirizzo, anche con provvedimento a carattere durevole, le funzioni di cui all'art. 27.1, sub *d), e), g), h), i)* solo per la parte riguardante le modifiche statutarie relative agli indirizzi. Per le altre funzioni di cui all'art. 27.1, i consigli di indirizzo sono legittimati ad esprimere proposte e pareri per la parte di competenza del rispettivo indirizzo.

21.4. Per i corsi di studio costituiti col concorso di più facoltà, nel seguito indicati come corsi di studio interfacoltà, il regolamento didattico di Ateneo prevede specifiche norme, ferme restando le attribuzioni assegnate dallo statuto al consiglio di corso di studio. Le suddette norme regolano i rapporti del corso di studio interfacoltà, sia in fase di prima attivazione che a regime, con le facoltà che concorrono al corso di studio stesso ed ogni altra materia che richieda regolamentazione didattica ed amministrativa specifica, ivi compresi i criteri per l'utilizzazione delle risorse, il coordinamento dell'attività didattica e la composizione del consiglio.

21.5. Qualora un corso di studio interfacoltà sia articolato in più indirizzi, il senato accademico, ai soli fini amministrativi, può determinare l'afferenza a differenti facoltà di ciascuno degli indirizzi attivati.

21.6. Ciascun consiglio di facoltà attiva gli opportuni rapporti con i dipartimenti che forniscono il supporto scientifico ed organizzativo alle attività dei corsi di studio.

Art. 22.

Organi della facoltà

Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà;

c) i consigli dei corsi di studio.

Il consiglio di facoltà può deliberare la costituzione di un comitato di presidenza, secondo quanto stabilito nell'art. 25.

Art. 23.

Il preside

23.1. Il preside rappresenta la facoltà ed è membro di diritto del senato accademico.

Esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito della facoltà.

Spetta al preside:

a) convocare e presiedere il consiglio di facoltà e dare attuazione alle relative deliberazioni;

b) adottare provvedimenti d'urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio di facoltà, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;

c) sovrintendere e vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche, o delegare queste funzioni ai presidenti dei consigli dei corsi di studio;

d) assicurare il funzionamento dei servizi di facoltà;

e) redigere la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base di quelle presentate dai singoli corsi di studio e tenendo conto della relazione della commissione didattica di facoltà;

f) nominare, su proposta dei presidenti dei consigli dei corsi di studio interessati, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico.

23.2. Il preside esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

23.3. Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un vicepreside che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

23.4. Il preside è eletto, a scrutinio segreto, fra i professori di ruolo di prima fascia della facoltà in regime di impegno a tempo pieno che hanno presentato la loro candidatura nella riunione del corpo elettorale prima di ogni turno di votazione.

23.5. L'elettorato attivo è attribuito ai membri del consiglio di facoltà.

23.6. Il preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggiore numero di voti nell'ultima votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno la metà degli aventi diritto.

23.7. Il preside e il vicepreside sono nominati dal rettore con proprio decreto.

23.8. Il preside dura in carica quattro anni.

23.9. Il preside può richiedere al senato accademico, per il periodo del suo mandato, l'autorizzazione a fruire di una limitazione degli obblighi didattici alle condizioni e con i limiti che saranno fissati nel regolamento didattico di Ateneo, fermo restando l'obbligo di tenere un corso o modulo di insegnamento.

23.10. Nel caso di assenza o impedimento del preside e del vicepreside, il preside è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia della facoltà. Parimenti, in caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del preside, il decano subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni e provvede nei trenta giorni successivi a dare inizio al procedimento elettorale per l'elezione del nuovo titolare.

23.11. Qualora l'assenza o l'impedimento del preside si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato e si procede ai sensi del comma 10.

Art. 24.

Consiglio di facoltà

24.1. Spetta al consiglio di facoltà:

a) programmare e definire, nel quadro delle deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di governo dell'Università e sentiti i consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati, la utilizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione della facoltà, rendendo possibile una efficace offerta didattica con un razionale ed equilibrato impegno dei docenti;

b) proporre le modifiche dell'ordinamento didattico dei corsi di studio afferenti alla facoltà, tenendo conto delle indicazioni e dei pareri espressi dai consigli dei corsi suddetti;

c) approvare gli ordinamenti degli studi dei corsi di studio su proposta dei rispettivi consigli;

d) presentare al senato accademico, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo di cui all'art. 17, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo della facoltà, tenuto anche conto delle esigenze manifestate dai corsi di studio;

e) procedere annualmente alla programmazione didattica provvedendo, in particolare, all'attivazione degli insegnamenti ed all'attribuzione degli affidamenti e delle supplenze;

f) procedere alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore;

g) procedere alla destinazione dei posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore;

h) provvedere alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;

i) approvare la relazione annuale sulla attività didattica della facoltà predisposta dal preside;

l) deliberare il regolamento di facoltà;

m) approvare i regolamenti delle attività didattiche dei singoli corsi di studio predisposti dai rispettivi consigli.

Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

Per le deliberazioni relative agli argomenti di cui alle lettere *g), h)* la seduta del consiglio è ristretta: ai professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo; ai professori di ruolo e fuori ruolo; ai professori di ruolo e fuori ruolo ed ai ricercatori quando le destinazioni o le chiamate siano relative, rispettivamente, ai posti di: professore di prima fascia, professore di seconda fascia, ricercatore. Tali deliberazioni dovranno tenere conto di quanto deliberato dal consiglio di facoltà relativamente alle lettere *d)* ed *f)*. Per le deliberazioni relative agli argomenti di cui alle lettere *a), b), c), d), e), f), i), l), m)*, il consiglio si esprime nella sua composizione completa.

Per le deliberazioni concernenti gli argomenti relativi alle lettere *e), f,) g), h)*, deve essere richiesto il parere ai consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati. I pareri suddetti devono essere forniti entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora i pareri non vengano dati nel termine suddetto, il consiglio di facoltà è comunque legittimato a deliberare.

24.2. Il consiglio di facoltà, per lo svolgimento dei compiti che gli sono demandati, può deliberare la istituzione di commissioni istruttorie con la composizione, le attribuzioni e le modalità definite nel regolamento di facoltà.

24.3. Il consiglio di facoltà è composto:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori appartenenti alla facoltà;

b) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo della facoltà;

c) dai rappresentanti degli studenti iscritti alla facoltà.

Il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo è pari al cinque per cento, con arrotondamento all'intero superiore, del numero dei professori di ruolo, con la condizione che il numero dei rappresentanti suddetti non possa essere, per ciascuna facoltà, minore di tre o maggiore di sei.

Il numero dei rappresentanti degli studenti è dato dalla somma di due addendi con arrotondamento all'intero superiore. Il primo addendo è pari al due per mille del numero degli studenti iscritti alla facoltà; il secondo addendo è pari al cinque per cento del numero dei professori di ruolo.

Per la determinazione della rappresentanza degli studenti nei consigli delle facoltà comprendenti un solo corso di studio, si adottano, ove numericamente più favorevoli, i criteri stabiliti per i consigli di corso di studio.

Alla seduta del consiglio di facoltà in quanto operante come centro di spesa ai sensi del regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, partecipa il segretario amministrativo assegnato alla presidenza della facoltà con voto consultivo ristretto alla legittimità delle deliberazioni sulle materie disciplinate dal regolamento stesso.

24.4. Nei regolamenti di facoltà deve essere prevista la partecipazione ai consigli di facoltà, con voto consultivo, dei responsabili tecnici delle strutture didattiche e scientifiche ritenute di interesse generale per la facoltà stessa.

24.5. Ai soli fini della determinazione del corpo elettorale dei rappresentanti nei consigli di facoltà, l'attribuzione alle diverse facoltà del personale tecnico-amministrativo assegnato ai dipartimenti è deliberato dai consigli dei dipartimenti stessi, su motivata proposta degli interessati.

24.6. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di facoltà durano in carica quattro anni, quelli degli studenti durano in carica due anni.

24.7. Nel regolamento di facoltà sono contenute norme specifiche relative al funzionamento del consiglio di facoltà, e le modalità per lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze nell'organo stesso.

Art. 25.

Comitato di presidenza

Al fine di rendere più funzionale ed aumentare l'efficienza del consiglio, nel regolamento di facoltà può essere prevista la costituzione di un comitato di presidenza con compiti di coordinamento e di istruttoria degli argomenti da discutere.

Il consiglio di facoltà, con maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare a tale comitato la deliberazione su argomenti di propria competenza, precisando l'oggetto, la durata e le modalità di esercizio della delega. La delega concessa perde comunque la propria efficacia alla fine del mandato del preside. Al comitato di presidenza non possono essere delegati provvedimenti relativi all'art. 24.1, lettere *d), e), f), g), h), l)*.

Il Senato accademico può autorizzare singole facoltà, a loro richiesta, a prevedere nel proprio regolamento la possibilità che il comitato di presidenza venga delegato anche ad assumere deliberazioni relative a materie di cui all'art. 24.1, lettera *e)*. Con modalità stabilite in detto regolamento deve essere garantito il riesame in consiglio di facoltà delle delibere suddette, in tutto o in parte, qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei componenti del consiglio di facoltà ovvero almeno la metà della componente studentesca.

Il comitato è presieduto dal preside ed è composto dal vicepreside, dai presidenti dei consigli di corsi di studio e da non più del dieci per cento dei membri del consiglio di facoltà, eletti in modo da assicurare una equilibrata presenza nel comitato delle diverse componenti.

La composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del comitato sono definite nel regolamento di facoltà.

Art. 26.

Commissione didattica di facoltà

26.1. Presso ciascuna facoltà è istituita una commissione didattica composta dal preside, che la presiede, e da un numero pari, rispettivamente, di professori di ruolo e ricercatori e di rappresentanti degli studenti nel consiglio di facoltà.

26.2. La commissione ha il compito di valutare la funzionalità e l'efficacia delle attività formative, e l'efficienza dei servizi didattici forniti.

26.3. La commissione ha poteri propositivi nei confronti del consiglio di facoltà.

26.4. La commissione redige alla fine di ogni anno accademico una relazione sullo stato della didattica e sul complesso dei relativi servizi forniti agli studenti. Nella relazione potranno essere formulate proposte di interventi, predisposte anche sulla base delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati. La relazione è oggetto di esame in uno specifico punto all'ordine del giorno di una seduta del consiglio di facoltà da tenersi all'inizio di ogni anno accademico.

26.5. La composizione, le procedure per l'elezione dei membri e le norme generali di funzionamento della commissione sono precisate nel regolamento di facoltà.

Art. 27.

Consigli dei corsi di studio

27.1. Spetta ai consigli dei corsi di studio:

a) organizzare e coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al corso di studio;

b) esaminare ed approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico;

c) sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;

d) avanzare proposte di professori a contratto, ai fini della programmazione didattica della facoltà;

e) presentare al consiglio di facoltà la richiesta di attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto;

f) approvare la relazione annuale sull'attività didattica del corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalità dei servizi didattici disponibili;

g) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;

h) presentare al consiglio di facoltà le proposte relative alla programmazione ed all'impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire, con razionale ed equilibrato impegno dei docenti, alla individuazione di una efficace offerta didattica;

i) formulare per il consiglio di facoltà proposte e pareri in merito alle modifiche statutarie attinenti al corso di studio, alla destinazione dei posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla chiamata di professori di ruolo per gli insegnamenti impartiti nel corso di studio;

l) deliberare il regolamento delle attività didattiche del corso di studio;

m) approvare il regolamento di funzionamento del corso di studio;

n) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti.

27.2. Il consiglio del corso di studio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

27.3. Il consiglio del corso di studio può deliberare la istituzione di una commissione didattica con composizione e compiti analoghi a quelli previsti per la commissione didattica di facoltà.

27.4. Il consiglio del corso di studio è costituito:

a) dai professori ufficiali degli insegnamenti impartiti nel corso;

b) dai ricercatori che svolgono attività didattica nell'ambito del corso stesso;

c) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

d) da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso di studio, pari a quattro, sei, otto, dieci studenti, se il numero degli iscritti è, rispettivamente, minore di cinquecento, compreso tra cinquecento e mille, compreso tra milleuno e duemila, maggiore di duemila.

27.5. I professori ufficiali di insegnamenti impartiti in comune in più corsi di studio fanno parte dei consigli di tutti i corsi di studio nei quali tali insegnamenti vengono tenuti.

I professori ufficiali di insegnamenti mutuati presso altri corsi di studio possono essere invitati a partecipare a titolo consultivo alle riunioni del consiglio di corso di studio.

27.6. Nei regolamenti dei consigli dei corsi di studio deve essere prevista la partecipazione ai consigli dei corsi di studio, con voto consultivo, dei responsabili tecnici delle strutture didattiche ritenute di interesse generale per i consigli stessi.

27.7. Ai soli fini della determinazione della composizione dei consigli dei diversi corsi di studio, l'attribuzione agli stessi dei ricercatori che partecipano allo svolgimento di attività didattiche è deliberata annualmente dal consiglio di facoltà secondo un criterio di prevalenza. Si applica anche ai ricercatori che siano professori ufficiali di insegnamento quanto stabilito dal comma 5.

27.8. Ai soli fini della determinazione del corpo elettorale dei rappresentanti nei diversi consigli dei corsi di studio, l'attribuzione ai corsi stessi del personale tecnico-amministrativo che partecipa allo svolgimento di attività didattiche è deliberata dai consigli dei corsi medesimi su motivata proposta degli interessati.

27.9. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel consiglio durano in carica quattro anni, i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.

27.10. In fase di prima attivazione di un corso di studio interfacoltà le funzioni del consiglio di corso di studio sono esercitate da un comitato di attivazione costituito inizialmente da rappresentanze di docenti di ciascuna delle facoltà che concorrono al corso di studio stesso. Di tali rappresentanze fanno parte di diritto il preside ed il vicepreside o loro delegati.

Il regolamento didattico di ateneo definisce i criteri di composizione, direzione e funzionamento del comitato di attivazione, e le procedure di nomina del medesimo. Entrano progressivamente a far parte del comitato stesso i professori ufficiali degli insegnamenti impartiti nel corso di studio ed i rappresentanti eletti degli studenti iscritti.

Il comitato di attivazione decade all'inizio dell'anno accademico nel quale è attivato l'ultimo anno del corso di studio. In pari data tutte le sue attribuzioni divengono di competenza del consiglio di corso di studio interfacoltà.

Art. 28.

Presidente del consiglio del corso di studio

28.1. Ciascun consiglio di corso di studio elegge un presidente al quale spetta:

a) convocare e presiedere il consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;

b) adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;

c) partecipare alle riunioni del comitato di presidenza della facoltà, se istituito;

d) predisporre la relazione annuale sull'attività didattica, di cui all'art. 27.1, sub *f)*;

e) sovrintendere alle attività del corso di studio e vigilare, su eventuale delega del preside, al regolare svolgimento delle stesse;

f) proporre al preside la commissione per il conseguimento del titolo accademico e nominare, su proposta dei professori ufficiali, le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.

28.2. Il presidente esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

28.3. Il presidente è eletto a scrutinio segreto dai membri del consiglio fra i professori di ruolo facenti parte del consiglio stesso e della facoltà cui il corso appartiene o di una delle facoltà interessate qualora il corso di studio sia interfacoltà.

28.4. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno la metà degli aventi diritto.

28.5. Il presidente può avvalersi della collaborazione di un vicepresidente, da lui scelto fra i professori di ruolo facenti parte del consiglio.

Il vicepresidente supplisce il presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

28.6. Il presidente ed il vicepresidente sono nominati dal rettore con proprio decreto.

28.7. Il presidente dura in carica quattro anni.

28.8. Nel caso di assenza o di impedimento del presidente e del vicepresidente, il presidente è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del corso di studio. Parimenti, in caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del presidente, il decano subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni e provvede nei trenta giorni successivi a dare inizio al procedimento elettorale per l'elezione del nuovo titolare.

28.9. Qualora l'assenza o l'impedimento del presidente si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato e si procede ai sensi del comma 8.

Art. 29.

Aggregazione temporanea dei corsi di studio

29.1. Due o più consigli di corso di studio di una medesima facoltà, con delibere adottate da ciascuno di essi a maggioranza assoluta dei propri membri, possono temporaneamente aggregarsi in un unico consiglio di corso di studio avente la composizione e le attribuzioni che gli competono considerando i consigli che si sono aggregati come un unico consiglio di corso di studio.

Il regolamento didattico di ateneo stabilisce le norme riguardanti le modalità e la durata dell'aggregazione e può stabilire norme specifiche sulla rappresentanza degli studenti nel consiglio aggregato di corsi di studio, anche in deroga a quanto previsto dal precedente art. 27.4, lettera *d)*.

Nel caso di attivazione di un nuovo corso di studio, e per un periodo pari alla sua durata legale, il consiglio di facoltà interessato può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di assumere le funzioni del consiglio di corso di studio oppure di demandarle ad un altro consiglio di corso di studio affine. In tal caso, il consiglio

di facoltà o di corso di studio è integrato dai professori ufficiali degli insegnamenti impartiti nel nuovo corso di studio e dai ricercatori che svolgono attività didattica prevalente nell'ambito del corso stesso.

Art. 30.

Scuole di specializzazione

L'Università istituisce scuole di specializzazione che legittimino l'assunzione della qualifica di specialista nei diversi rami dell'esercizio professionale.

Ogni scuola di specializzazione è retta da un consiglio, di cui fanno parte i docenti della scuola, ed è diretta da un professore di ruolo.

Le scuole di specializzazione sono organizzate in base all'ordinamento universitario nazionale e a quanto stabilito nei regolamenti di ateneo e nel regolamento di ogni singola scuola.

Art. 31.

Dipartimento

31.1. Il dipartimento è la struttura dell'Università deputata all'organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodi e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più facoltà o a più corsi di studio.

31.2. Ai soli fini della ricerca scientifica, su proposta dei docenti interessati e con l'approvazione del consiglio di dipartimento, possono essere attivate articolazioni interne del dipartimento, generalmente a carattere temporaneo, e senza alcuna rappresentatività esterna, la quale rimane in ogni caso attribuita al direttore del dipartimento.

31.3. Il dipartimento:

a) promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca svolte nel proprio ambito, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;

b) garantisce a tutti gli afferenti un equo e regolamentato accesso alle sue risorse;

c) organizza le attività necessarie per il conseguimento del dottorato di ricerca;

d) organizza, sulla base delle indicazioni delle facoltà e dei corsi di studio e in collaborazione con essi, le attività didattiche relative ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e materiali;

e) esprime pareri e formula proposte sulla destinazione e copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore e sulla attribuzione dei compiti didattici da parte delle facoltà, relativamente ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza.

31.4. Il dipartimento deve essere costituito da non meno di quindici docenti (professori di ruolo e ricercatori) di cui almeno dieci professori, dei quali almeno tre di prima fascia.

31.5. Il senato accademico è autorizzato ad elevare nel tempo i limiti suddetti, in relazione al possibile incremento del numero dei professori di ruolo e dei ricercatori in servizio nell'ateneo.

31.6. La proposta per la istituzione di un dipartimento, da inviare al rettore, deve essere adeguatamente motivata e deve essere coerente con il piano pluriennale di sviluppo dell'ateneo.

31.7. La delibera relativa all'istituzione di un nuovo dipartimento è adottata dal senato accademico, ed è resa esecutiva con decreto del rettore previo parere favorevole del consiglio di amministrazione per le parti di sua competenza.

31.8. Al momento della loro istituzione, i nuovi dipartimenti sono direttamente inseriti nella tabella *C* allegata al presente statuto.

31.9. Le modalità per la gestione ed il funzionamento di ogni dipartimento sono contenute nel regolamento del dipartimento.

31.10. Il dipartimento è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori che vi afferiscono e dal personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.

31.11. Ciascun docente deve afferire ad un dipartimento e non può afferire a più d'uno.

È garantita ad ogni docente la libertà di afferenza ad uno dei dipartimenti compatibili con le sue competenze e i suoi interessi scientifici; sulla scelta esprime parere il consiglio di dipartimento interessato.

Nel caso di contrasto fra la richiesta di afferenza e il parere del consiglio di dipartimento, la questione è sottoposta all'esame del senato accademico.

Tutte le afferenze vengono deliberate dal senato accademico e rese esecutive con decreto del rettore.

31.12. Fermo restando per il dipartimento l'obbligo di mettere a disposizione le risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche secondo quanto riportato nel punto 3 del presente articolo, gli iscritti al dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione, gli assegnatari di borse di studio presso il dipartimento ed i laureandi, tra i cui relatori siano compresi uno o più docenti afferenti al dipartimento, vengono ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al dipartimento, nei limiti e nel rispetto delle condizioni definiti dal consiglio di dipartimento.

31.13. Il regolamento del dipartimento potrà prevedere la concessione di analoghe autorizzazioni a persone non comprese nelle categorie sopraindicate.

31.14. Il dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e contabile e la esercita nelle forme previste dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

31.15. Il dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nel regolamento generale di ateneo.

Art. 32.

Organi del dipartimento

32.1. Sono organi del dipartimento:

il direttore;

il consiglio;

la giunta.

Art. 33.

Direttore del dipartimento

33.1. Il direttore rappresenta il dipartimento.

Esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito del dipartimento.

Spetta comunque al direttore:

a) convocare e presiedere le riunioni del consiglio e della giunta e dare esecuzione alle relative deliberazioni;

b) adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;

c) assicurare l'osservanza nell'ambito del dipartimento delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei relativi regolamenti;

d) curare responsabilmente la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità;

e) curare responsabilmente l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo ed assicurarne una corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità;

f) assicurare, nei limiti delle disponibilità del dipartimento, i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi, dei laureandi e degli assegnatari di borse di studio presso il dipartimento;

g) disporre, di concerto con il segretario amministrativo ed assumendone in solido con lui la responsabilità, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del dipartimento, con l'accordo dei titolari dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con esclusione delle quote destinate dal consiglio di dipartimento alla copertura delle spese generali;

h) assicurare la disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche relative agli insegnamenti affidati ai docenti afferenti al dipartimento;

i) autorizzare le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo del dipartimento.

33.2. Spetta inoltre al direttore con la collaborazione della giunta:

a) proporre annualmente il piano delle ricerche del dipartimento, coordinando quelle di iniziativa del dipartimento stesso con quelle avanzate dai singoli professori e ricercatori, compatibilmente con le risorse disponibili;

b) predisporre annualmente per la trasmissione al rettore le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale tecnico-amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento delle attività di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche;

c) promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;

d) predisporre annualmente un rapporto sulle ricerche svolte nel dipartimento, da inviare al rettore per la elaborazione della relazione generale sull'attività di ricerca dell'ateneo;

e) predisporre annualmente, di concerto con il segretario amministrativo per la parte tecnica, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del dipartimento.

33.3. Il direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

33.4. Il direttore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia del dipartimento in regime di impegno a tempo pieno.

Nei casi di non eleggibilità dei professori di ruolo di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno o di loro indisponibilità all'accettazione della carica per motivate ragioni accolte dal consiglio di dipartimento, l'elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo di seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno.

Il direttore è eletto dai membri del consiglio di dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno la metà degli aventi diritto.

33.5. Il direttore è nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici.

33.6. Il direttore designa un vicedirettore scelto tra i professori di ruolo afferenti al dipartimento.

Il vicedirettore, che è nominato con decreto del rettore, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

33.7. Nel caso di assenza o di impedimento del direttore e del vicedirettore, il direttore è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del dipartimento. Parimenti, in caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del direttore, il decano subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni e provvede nei trenta giorni successivi a dare inizio al procedimento elettorale per l'elezione del nuovo titolare.

33.8. Qualora l'assenza o l'impedimento del direttore si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato e si procede ai sensi del comma 7.

Art. 34.

Consiglio di dipartimento

34.1. Il consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del dipartimento.

34.2. Spetta comunque al consiglio:

a) definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito a:

1) la utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per il perseguimento dei propri compiti istituzionali;

2) la destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese generali del dipartimento;

3) l'uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al dipartimento;

b) approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del dipartimento secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) approvare le proposte formulate dal direttore relativamente all'art. 33.2, lettere *a), b), c)* e *d)*;

d) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

e) organizzare o concorrere all'organizzazione delle attività necessarie per il conseguimento del dottorato di ricerca;

f) esprimere pareri obbligatori ed avanzare proposte ai consigli di facoltà interessati, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di competenza del dipartimento, in merito: al conferimento di supplenze e affidamenti; alla destinazione dei posti già in organico di professore di ruolo e di ricercatore; alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;

g) avanzare proposte ai consigli di facoltà interessati in merito alla richiesta di nuovi posti di ruolo di professori e di ricercatori;

h) esprimere pareri obbligatori sull'inserimento, la soppressione o la modificazione delle discipline in statuto, relativamente a settori di competenza del dipartimento;

i) presentare al senato accademico, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo dell'ateneo di cui all'art. 17, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del dipartimento;

l) approvare il regolamento del dipartimento;

m) collaborare con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione sovranazionali, nazionali, regionali e locali alla elaborazione e alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta qualificazione e di educazione permanente.

34.3. Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

34.4. Il consiglio di dipartimento è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dal segretario amministrativo anche con funzioni di verbalizzante. Fanno inoltre parte del consiglio da due a quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e uno o due rappresentanti eletti dai dottorandi, dai titolari di borse di studio e dagli specializzandi riuniti in un unico corpo elettorale.

34.5. Del consiglio di dipartimento fanno parte, limitatamente all'organizzazione dell'attività didattica e dei relativi servizi, da uno a tre rappresentanti degli studenti che frequentano le strutture didattiche del dipartimento.

34.6. La consistenza di tutte le rappresentanze elettive, dei loro corpi elettorali, le modalità della loro elezione e la durata del loro mandato sono definite nel regolamento del dipartimento.

34.7. Nei regolamenti dei consigli di dipartimento deve essere prevista la partecipazione ai consigli di dipartimento, con voto consultivo, dei responsabili tecnici delle strutture didattiche e scientifiche ritenute di interesse generale per i dipartimenti stessi.

Art. 35.

Giunta del dipartimento

35.1. La giunta del dipartimento è l'organo che coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni.

35.2. La giunta ha compiti di coordinamento e di istruttoria e collabora con il direttore per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 33.2, lettere *a), b), c), d)* ed *e)*.

35.3. La giunta del dipartimento è composta dal direttore, dal vicedirettore, dal segretario amministrativo anche con funzioni di verbalizzante, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un ugual numero di professori di prima fascia, di professori di seconda fascia e di ricercatori eletti con le modalità e nel numero stabiliti dal regolamento del dipartimento.

35.4. La giunta viene rinnovata al momento della elezione del direttore.

35.5. Il consiglio, con maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare alla giunta la deliberazione su argomenti di sua competenza, precisando criteri, durata e limiti della delega.

La delega perde comunque efficacia al momento del rinnovo del direttore.

Art. 36.

Centri e consorzi universitari

36.1. Per lo svolgimento di attività formative e di ricerca di interesse permanente dell'intero ateneo, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di centri di ateneo di formazione e ricerca.

36.2. Per la predisposizione e la fornitura di servizi di interesse generale, il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può deliberare la costituzione di centri di servizi di facoltà o di ateneo.

36.3. Per lo svolgimento di attività formative e di ricerca di comune interesse possono essere stabilite forme di collaborazione tra più università e tra queste ed enti pubblici e privati, attraverso la costituzione di centri interuniversitari e di consorzi.

36.4. Per lo svolgimento di attività di ricerca di rilevante impegno, anche finanziario, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano docenti afferenti a più dipartimenti, il senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati e sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

36.5. Per la predisposizione, la gestione e l'utilizzazione di servizi ed apparecchiature complesse a carattere didattico o scientifico di uso e di interesse comune a più dipartimenti, il senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati e sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di servizi.

36.6. Le risorse finanziarie, di personale e logistiche necessarie per il funzionamento dei centri interdipartimentali devono essere garantite dai dipartimenti interessati.

36.7. Per la loro natura di strutture universitarie che esplicano una complessa attività didattica e di ricerca di interesse generale per l'ateneo, l'Università può assegnare risorse finanziarie, logistiche e di personale tecnico-amministrativo ai centri di ateneo di formazione e ricerca ed ai seguenti centri interdipartimentali:

a) centro linguistico interdipartimentale ;

b) centro interdipartimentale di ricerche agro-ambientali «E. Avanzi»;

c) centro interdipartimentale «Museo di storia naturale e del territorio».

36.8. Le modalità per la costituzione dei centri di cui ai punti 4 e 5 del presente articolo e le norme generali per il funzionamento dei centri di ateneo di formazione e ricerca e dei centri interdipartimentali sono contenute nel regolamento generale di ateneo.

TITOLO IV

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE

Art. 37.

Funzioni amministrative di ateneo

37.1. Fermi restando i principi di pubblicità e di trasparenza di cui all'articolo 7, l'Università informa l'esercizio delle proprie funzioni amministrative a criteri di economicità, di efficacia e di semplificazione, uniformandosi alle disposizioni stabilite dalla vigente normativa statale in materia e dai relativi regolamenti universitari di attuazione.

37.2. L'Università provvede con proprio regolamento alla organizzazione delle strutture amministrative centrali secondo criteri di distinzione degli uffici in relazione all'assolvimento di compiti istituzionali o strumentali, alla diversificazione delle funzioni e alla flessibilità funzionale, nonché alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale.

37.3. In conformità al principio generale della separazione tra funzioni di indirizzo e funzione di gestione, ai dirigenti amministrativi spetta, in attuazione dei programmi e delle direttive fissati dagli organi di governo dell'Università, nel rispetto dei regolamenti e nell'ambito delle risorse disponibili, la gestione delle funzioni amministrative, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati dai regolamenti, rimanendo responsabili dei relativi risultati.

37.4. Il direttore amministrativo sovrintende alle strutture amministrative centrali dell'università, determinando, in esecuzione dei regolamenti di ateneo, i criteri generali di organizzazione di cui è responsabile; cura, sulla base delle direttive del rettore, l'attuazione del programma annuale di attività; sottopone annualmente, sulla base delle relazioni dei dirigenti delle strutture amministrative, e del nucleo di valutazione interna, alla valutazione degli organi centrali di governo una analisi della economicità e della efficacia dell'attività amministrativa; esplica, tenendo anche conto della valutazione suddetta, una azione generale di direzione e di controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, in particolare coordinando le attività dei responsabili dei procedimenti, verificando e controllando l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi, proponendo al rettore l'adozione delle misure conseguenti alla inosservanza delle direttive e alla valutazione negativa dei risultati della gestione amministrativa.

L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal rettore, previa delibera del consiglio di amministrazione, a un dirigente dell'Università di Pisa, o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.

L'incarico è a tempo determinato, per una durata minima di due e una durata massima di quattro anni finanziari e può essere rinnovato.

La revoca dell'incarico prima della scadenza del termine è disposta con decreto motivato del rettore, sentito il consiglio di amministrazione e previa contestazione all'interessato, in caso di responsabilità grave, per i risultati negativi della gestione amministrativa, o di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo.

37.5. Coloro che sono preposti agli uffici di livello dirigenziale collaborano con il direttore amministrativo nell'osservanza delle rispettive competenze ed organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui rimangono responsabili. In particolare verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività dell'ufficio, individuano i responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio stesso e assicurano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti.

L'attribuzione di ciascun incarico di funzione dirigenziale e il passaggio ad incarichi di funzione dirigenziale diversi sono deliberati con decreto del rettore su proposta del direttore amministrativo tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza e applicando, ove possibile ed opportuno, il criterio di rotazione degli incarichi. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale.

L'incarico ha una durata minima di due anni finanziari e una durata massima di quattro e può essere rinnovato.

Alla revoca dell'incarico si procede, nei casi di cui al punto 4, ultimo capoverso, con decreto motivato del rettore, su proposta del direttore amministrativo e previa contestazione all'interessato.

37.6. Le assunzioni all'impiego del personale tecnico-amministrativo avvengono secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale vigente.

37.7. L'accesso alle qualifiche di dirigente avviene per concorso per esami indetto dalla università, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente circa la riserva di posti disponibili per altri sistemi di selezione.

I criteri di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso per esami sono fissati con il bando di concorso, e devono essere conformi a quanto fissato dalla normativa statale vigente.

37.8. Presso l'Università è costituito il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente e nominati dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione, di cui uno con funzioni di presidente tra i giudici amministrativi o i consiglieri della Corte dei conti o i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, e uno effettivo tra i dirigenti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il collegio resta in carica tre anni e ai suoi componenti è assegnato il compenso stabilito con il decreto di nomina, previa delibera del consiglio di ammini-strazione, mediante la corresponsione di una indennità e di eventuali gettoni di presenza. Il collegio esercita le funzioni di cui all'art. 2397 e seguenti del codice civile; in particolare partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione esprimendo parere obbligatorio sulle materie di bilancio e svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'ateneo, sia collegialmente che mediante incarichi individuali affidati dal presidente ai membri del collegio, anche supplenti. Il collegio presenta una relazione sul conto consuntivo annuale, che viene trasmessa alla Corte dei conti unitamente al conto stesso.

Art. 38.

Commissioni istruttorie per il funzionamento della ricerca autonomamente programmata

Per ciascuna area scientifica, in applicazione dell'art. 14.1, lettera *e)* del presente statuto, è costituita una commissione di area, formata da rappresentanti dei docenti (professori e ricercatori) afferenti all'area stessa, incaricata di formulare motivate proposte al senato accademico per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti dell'attività di ricerca autonomamente programmata.

La composizione e le modalità operative della commissione sono deliberate dal senato accademico.

Art. 39.

Sistema bibliotecario di ateneo

Le biblioteche dipartimentali e i centri di servizi bibliotecari interdipartimentali e di facoltà costituiscono il sistema bibliotecario di ateneo.

Le norme quadro per il funzionamento e la interconnessione del sistema bibliotecario di ateneo sono definite nel regolamento generale di ateneo.

Con l'entrata in vigore del presente statuto, gli istituti di biblioteca vengono trasformati in centri di servizi bibliotecari.

Art. 40.

Collegio dei direttori dei dipartimenti

40.1. Per stabilire e mantenere un organico collegamento fra i dipartimenti e gli organi centrali dell'Università, è istituito il collegio dei direttori di dipartimento.

40.2. Il collegio è composto dai direttori di tutti i dipartimenti, dai direttori dei centri di ateneo di formazione e ricerca di cui all'art. 36.1 e dai direttori dei centri interdipartimentali che esplicano una complesa attività didattica e di ricerca di interesse generale per l'ateneo di cui all'art. 36.7.

40.3. Il collegio:

a) esprime la rappresentanza dei direttori di dipartimento nel consiglio di amministrazione;

b) avanza proposte ed esprime pareri in merito alle questioni riguardanti i dipartimenti;

c) favorisce la collaborazione fra i dipartimenti per tutti i temi di competenza, tra cui in particolare quelli riguardanti l'attività di ricerca e la formazione della ricerca;

d) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto e dai regolamenti.

40.4. Il collegio delibera un regolamento concernente le norme per il suo funzionamento. Il regolamento è emanato con le procedure previste nell'art. 44.

TITOLO V

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

REGOLAMENTI DI ATENEO

Art. 41.

Regolamento generale di ateneo

41.1. Il regolamento generale di ateneo contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Università; le modalità di funzionamento del senato accademico e del consiglio di amministrazione; le procedure per la istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie.

41.2. Esso contiene inoltre i criteri e le procedure per la definizione di atti di particolare rilevanza per l'ateneo, e le norme quadro per la predisposizione del regolamento del consiglio degli studenti e di quelli delle strutture.

41.3. Il regolamento è emanato dal rettore, previa deliberazione del senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione ed i consigli delle facoltà e dei dipartimenti.

Art. 42.

Regolamento didattico di ateneo

42.1. Il regolamento didattico di ateneo contiene gli ordinamenti dei corsi di studio e delle scuole per le quali l'Università rilascia titoli accademici.

42.2. Il regolamento è emanato dal rettore, previa deliberazione del senato accademico, su proposta delle strutture didattiche.

Art. 43.

Regolamento di ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità

43.1. Il regolamento disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.

In esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che ai dipartimenti, è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

43.2. Esso determina i limiti e le modalità di esercizio dell'autonomia contrattuale dei dipartimenti.

43.3. Il regolamento è emanato dal rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e i consigli delle facoltà e dei dipartimenti.

Art. 44.

Altri regolamenti

44.1. Il regolamento del consiglio degli studenti contiene le norme relative al funzionamento del consiglio degli studenti.

Il regolamento è deliberato dal consiglio degli studenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

44.2. I regolamenti delle strutture dell'ateneo contengono le disposizioni relative al funzionamento delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università.

Essi sono deliberati dai consigli delle strutture, nel rispetto delle norme quadro contenute nel regolamento generale di ateneo.

44.3. I regolamenti delle attività didattiche disciplinano, in accordo con le disposizioni contenute nel regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti: l'articolazione dei corsi di laurea e di diploma universitario e delle scuole di specializzazione; i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori; i moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza; le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori; i limiti delle possibilità delle iscrizioni fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore; gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento dei diplomi e la propedeuticità degli insegnamenti stessi; le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio; l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al conseguimento dei corsi seguiti con esito positivo.

I regolamenti sono deliberati dai consigli di facoltà, su proposta dei consigli delle strutture didattiche.

44.4. I regolamenti di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo sono trasmessi al senato accademico che esercita il controllo di legittimità per violazione di legge, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo, nonché il controllo di merito. Il senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione per gli aspetti di competenza, può per una sola volta richiedere motivatamente agli organi proponenti il riesame del regolamento, indicando le norme ritenute non legittime e quelle ritenute non opportune. Gli organi suddetti possono non adeguarsi ai soli rilievi di non opportunità con deliberazione approvata dalla maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. In assenza di rilievi, i regolamenti sono emanati dal rettore entro sessanta giorni dalla trasmissione.

Art. 45.

Entrata in vigore e modifica dei regolamenti

45.1. Tutti i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la loro emanazione, a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.

45.2. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste per la loro adozione.

TITOLO VI

NORME COMUNI E FINALI

Art. 46.

Inizio dell'anno accademico

46.1. L'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1º novembre.

46.2. Tutti i mandati elettivi dei membri degli organi collegiali decorrono dall'inizio dell'anno accademico.

Art. 47.

Designazioni elettive

47.1. Le rappresentanze delle categorie interessate nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare per non più di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei membri da designare.

47.2. Le votazioni per le designazioni elettive, ad eccezione di quelle relative al preside di facoltà, al direttore di dipartimento, al presidente di consiglio di corso di studio e alle rappresentanze degli studenti, sono valide se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto. Le votazioni per le designazioni elettive delle rappresentanze degli studenti sono valide se vi abbiano partecipato almeno il dieci per cento degli aventi diritto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, per una o più categorie, la votazione non può essere ripetuta e sono conseguentemente prive di effetto le designazioni dei rappresentanti delle categorie stesse.

La mancata designazione di rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione degli organi.

47.3. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di rettore, di preside di facoltà e di presidente o direttore delle altre strutture didattiche, di ricerca o di servizio dell'università, sono indette le elezioni da parte del decano dei professori di ruolo di prima fascia, rispettivamente, dell'università, delle facoltà e delle altre strutture sopra menzionate.

47.4. Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sono indette le elezioni da parte del rettore.

47.5. Il rettore, il preside di facoltà e i rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione devono essere in regime di impegno a tempo pieno.

Gli eletti a tali cariche devono mantenere il regime di impegno a tempo pieno, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.

47.6. I direttori di dipartimento devono essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata della carica.

47.7. La funzione di rettore, preside di facoltà, presidente di corso di studio, direttore di dipartimento, membro elettivo del senato accademico, membro elettivo del consiglio di amministrazione non può essere svolta per più di due mandati consecutivi. Una ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.

47.8. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

47.9. In caso di interruzione del mandato di rettore, di preside di facoltà, di presidente di consiglio di corso di studio e di direttore di dipartimento, la durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista dallo statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico.

47.10. Per il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilità, il mandato interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale.

47.11. Nel caso di dimissioni del preside di facoltà, del direttore di dipartimento e del presidente del consiglio di corso di studio, queste devono essere presentate al rettore e contestualmente comunicate ai componenti dell'organo che ha proceduto alla designazione elettiva; il rettore, sentito il parere di questo organo, provvede in merito, ferma restando la possibilità dell'interessato di confermare irrevocabilmente le proprie dimissioni. Nel caso di dimissioni del rettore, queste sono presentate al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e contestualmente comunicate ai componenti del tenato accademico.

Art. 48.

Incompatibilità

48.1. Le cariche di rettore e di prorettore vicario sono incompatibili con quelle di preside di facoltà e di presidente o direttore di altre strutture didattiche o di ricerca.

48.2. Il presidente o il direttore di una struttura didattica o di ricerca non può ricoprire la carica di presidente o direttore di altre strutture didattiche o di ricerca dell'università, fatta eccezione per i centri di ricerca e di servizi.

48.3. La carica di membro del senato accademico, fatta eccezione per il rettore, il prorettore vicario ed il direttore amministrativo, è incompatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione.

48.4. La funzione di prorettore è incompatibile con quelle di membro del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

48.5. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'università, si candidi a ricoprirne un'altra incompatibile con la prima, se eletto, decade da quella precedentemente ricoperta contestualmente alla nomina nella nuova carica.

48.6. Per i fini di cui al presente articolo, tra le strutture didattiche e di ricerca non sono comprese le scuole di specializzazione e i corsi di dottorato, nonché le strutture didattiche relative alle attività di cui al comma 6 dell'art. 4.

Art. 48-*bis.*

Le disposizioni del presente statuto, laddove fanno menzione dei professori di ruolo, devono intendersi riferite ai professori ordinari e straordinari ed ai professori associati, con esclusione dei professori fuori ruolo sia ordinari che associati.

Art. 49.

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

49.1. Le adunanze degli organi sono valide se:

a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante affissione all'albo e comunicazione scritta personale, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza;

b) siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi titolo.

49.2. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente punto 1, lettera *b),* non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza ex art. 17 decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 soltanto se intervengono all'adunanza.

49.3. L'ordine del giorno è stabilito dal presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata laddove prescritta.

Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quinto dei membri del collegio.

49.4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta o qualificata dei componenti dell'organo, si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ex art. 17 decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

Coloro che esprimono voto di astensione devono essere considerati tra i presenti.

49.5. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.

49.6. Per il consiglio degli studenti tutte le norme di funzionamento, ivi comprese quelle sulla validità delle adunanze e delle deliberazioni, sono stabilite nel regolamento dell'organo. In prima applicazione, tale regolamento è deliberato dal senato accademico su proposta dei rappresentanti degli studenti in senato accademico e in consiglio di amministrazione.

Art. 50.

Verbalizzazione

50.1. I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario della seduta.

50.2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della presidenza o della direzione dell'organo.

50.3. I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Le norme per la loro consultazione sono contenute nel regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Al personale universitario ed agli studenti è comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi.

Art. 51.

Modifiche di statuto

51.1. Le modifiche di statuto sono deliberate dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, previo parere del consiglio di amministrazione sugli aspetti di competenza.

Le modifiche di statuto rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi membri.

51.2. Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate anche dal consiglio di amministrazione, dal consiglio degli studenti e dai consigli di facoltà e di dipartimento. Il senato accademico, entro il termine di sessanta giorni, deve adottare una motivata delibera sulla ammissibilità delle proposte presentate.

51.3. Le modifiche di statuto sono emanate dal rettore secondo le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, art. 6, commi 9 e 10.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 52.

Entrata in vigore dello statuto

52.1. Lo statuto entra in vigore il 1º novembre 1994 o, in caso di mancata pubblicazione in tempo utile per la data suddetta, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto rettorale previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 2.

52.2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate alla adozione di apposite disposizioni regolamentari.

Art. 53.

Dipartimenti

53.1. Limitatamente ai primi tre anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente statuto, è consentita la istituzione di dipartimenti con un numero di docenti (professori di ruolo e ricercatori) non inferiore a dieci, di cui almeno otto professori, dei quali almeno due di prima fascia.

53.2. I dipartimenti già attivati all'entrata in vigore del presente statuto e quelli che saranno istituiti nei tre anni successivi dovranno adeguare la loro composizione numerica a quanto stabilito dallo statuto entro sette anni dalla data di entrata in vigore dello statuto stesso.

Art. 54.

Istituti

54.1. Gli istituti che risultano ancora attivati all'entrata in vigore del presente statuto, continuano temporaneamente a svolgere le attività di ricerca e didattiche nell'ambito della facoltà di appartenenza, in accordo con quanto previsto dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

54.2. È in ogni caso esclusa la istituzione di nuovi istituti. Al termine dei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente statuto tutti gli istituti dell'ateneo saranno disattivati. I professori di ruolo ed i ricercatori facenti parte degli istituti suddetti dovranno trasferire la propria afferenza ad uno dei dipartimenti già istituiti nell'ateneo o proporre la istituzione di nuovi dipartimenti, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

54.3. Entro lo stesso periodo dovrà essere adeguato alle norme statutarie e dell'ordinamento universitario nazionale il Centro «E. Piaggio», istituito con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1983, n. 924.

Art. 55.

Scadenze temporali ed elezioni

Per consentire una successione ordinata dei mandati dei vari organi valgono le norme seguenti:

a) il mandato del rettore in carica al momento della emanazione dello statuto termina il 31 ottobre 1996. I mandati successivi hanno la durata prevista dallo statuto;

b) entro due mesi dall'entrata in vigore dello statuto dovranno essere indette le votazioni per la designazione delle componenti elettive del senato accademico di cui all'art. 14;

c) ai fini della prima elezione dei membri del senato accademico di cui all'art. 14.3, lettera *e),* i dipartimenti e gli istituti dell'università sono assegnati, in base al criterio ivi definito, ai settori culturali come risulta dalla tabella *D* allegata. Per ogni settore il corpo elettorale è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti ai dipartimenti e agli istituti assegnati al settore. La tabella *D* verrà comunque modificata a seguito della disattivazione di istituti o della attivazione di nuovi dipartimenti durante la fase transitoria;

d) il mandato dei membri elettivi del primo senato accademico, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, termina il 31 ottobre 1998. I mandati successivi hanno la durata prevista dal presente statuto, con inizio dal 1° novembre;

e) il mandato dei rappresentanti degli studenti nel primo senato accademico termina il 31 ottobre 1996. I mandati successivi hanno la durata prevista dal presente statuto, con inizio dal 1° novembre;

f) il consiglio di amministrazione in carica all'entrata in vigore dello statuto continua il suo mandato fino al 31 ottobre 1995. Al momento del rinnovo, la composizione del consiglio e la durata del mandato dei suoi membri sono quelle previste dal presente statuto.

L'incarico di direttore amministrativo già attribuito al momento dell'entrata in vigore del presente statuto termina il 31 dicembre 1995. Gli incarichi di dirigente sono attribuiti entro trenta giorni dalla emanazione del regolamento di cui all'art. 37.2;

g) i presidi di facoltà e i presidenti o direttori delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio che sono in carica all'entrata in vigore del presente statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista dalla legge che era in vigore al momento della loro elezione. I mandati successivi hanno la durata stabilita dal presente statuto;

h) all'entrata in vigore dello statuto si procede all'adeguamento della composizione dei consigli di facoltà e delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio con la immediata integrazione dei membri di diritto e con la elezione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nella consistenza stabilita dallo statuto. La elezione dei nuovi rappresentanti determina la cessazione di quelli che facevano parte dei consigli suddetti;

i) i regolamenti per lo svolgimento delle prime elezioni dei membri elettivi nel senato accademico e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nei consigli di facoltà e nei consigli delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono deliberati dal senato accademico.

Dopo la delibera i regolamenti elettorali sono resi esecutivi dal rettore con proprio decreto;

l) a seguito delle elezioni di cui ai precedenti commi è attivato il consiglio degli studenti composto, in questa prima fase, dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico e nei consigli di facoltà eletti a norma del presente statuto, e da quelli ancora in carica nel consiglio di amministrazione, negli organi di gestione del diritto allo studio e nel comitato di gestione degli impianti sportivi universitari;

m) i mandati in atto all'entrata in vigore del presente statuto e quelli espletati in precedenza, anche in modo consecutivo, sono computati come un unico mandato ai fini della non rieleggibilità.

Art. 56.

Regolamenti

56.1. A norma del presente statuto, entro sei mesi dalla costituzione del senato accademico gli organi competenti dell'università provvedono alla predisposizione e all'approvazione: del regolamento generale di ateneo; del regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; del regolamento didattico di ateneo.

56.2. Entro sei mesi dai decreti di approvazione dei regolamenti specificati nel comma precedente, sono emanati tutti gli altri regolamenti previsti dallo statuto.

56.3. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad avere efficacia i regolamenti attualmente vigenti.

Art. 57.

Cessazione di organi

57.1. Con la costituzione del senato accademico a norma del presente statuto, la commissione di ateneo costituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n. 382, art. 82 è soppressa e le sue competenze sono trasferite al senato accademico.

57.2. Le commissioni scientifiche incaricate dell'istruttoria delle richieste relative alla utilizzazione della quota del 60% dello stanziamento annuale del bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in carica all'entrata in vigore del presente statuto, continuano la loro attività fino alla costituzione delle commissioni scientifiche di area, di cui all'art. 38.

TABELLA *A*

Settori culturali	Settori scientifico-disciplinari
1 - Scienze matematiche e informatiche, scienze fisiche, scienze della terra	Tutti i settori con sigla Axxx più i settori con sigla K05B e K05C; tutti i settori con sigla Bxxx e tutti i settori con sigla Dxxx
2 - Scienze chimiche, scienze biologiche, scienze agrarie	Tutti i settori con sigla Cxxx; tutti i settori con sigla Exxx e tutti i settori con sigla Gxxx
3 - Scienze mediche e scienze veterinarie	Tutti i settori con sigla Fxxx e tutti i settori con sigla Vxxx
4 - Ingegneria civile e architettura, ingegneria industriale, ingegneria dell'informazione	Tutti i settori con sigla Hxxx; tutti i settori con sigla Ixxx e Kxxx con esclusione dei settori K05B e K05C
5 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie, storico-artistiche, scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche	Tutti i settori con sigla Lxxx e tutti i settori con sigla Mxxx
6 - Scienze giuridiche, scienze economiche e statistiche, scienze politiche e sociali	Tutti i settori con sigla Nxxx; tutti i settori con sigla Pxxx e Sxxx e tutti i settori con sigla Qxxx

TABELLA *B*

FACOLTÀ ISTITUITE

Giurisprudenza
Scienze politiche
Economia
Lingue e letterature straniere
Lettere e filosofia
Medicina e chirurgia
Scienze matematiche, fisiche, naturali
Farmacia
Ingegneria
Agraria
Medicina veterinaria

TABELLA *C*

DIPARTIMENTI ISTITUITI

Agronomia e gestione dell'agro-ecosistema
Anatomia, biochimica e fisiologia veterinaria
Anglistica
Biologia delle piante agrarie
Biomedicina sperimentale, infettiva e pubblica
Cardiologia, angiologia e pneumologia
Chimica biorganica e biofarmacia
Chimica e biotecnologie agrarie
Chimica e chimica industriale
Chirurgia
Clinica veterinaria
Coltivazione e difesa delle specie legnose
Diritto privato «U. Natoli»
Diritto pubblico
Economia aziendale
Economia dell'agricoltura, dell'ambiente agroforestale e del territorio
Endocrinologia, metabolismo, ortopedia, traumatologia e medicina del lavoro
Energetica
Etologia, ecologia ed evoluzione
Filologia classica
Filosofia
Fisica
Fisiologia e biochimica
Informatica
Ingegneria aerospaziale
Ingegneria chimica, chimica industriale e scienze dei materiali
Ingegneria dell'informazione, elettronica, informatica e telecomunicazioni
Ingegneria edile, idraulica e del territorio
Ingegneria meccanica, nucleare e della produzione
Ingegneria strutturale
Istituzioni, impresa e mercato «A. Cerrai»
Lingue e letterature romanze
Linguistica
Matamatica applicata «U. Dini»
Matematica «L. Tonelli»
Medicina della procreazione e dell'età evolutiva
Medicina interna
Medievistica
Morfologia umana e biologia applicata
Neuroscienze
Oncologia
Patologia animale, profilassi e igiene degli alimenti
Patologia sperimentale, biotecnologie mediche, infettivologia ed epidimiologia
Produzioni animali
Psichiatria, neurobiologia, farmacologia e biotecnologie
Scienze archeologiche
Scienze botaniche
Scienze dell'uomo e dell'ambiente
Scienze della politica
Scienze della terra
Scienze economiche
Scienze farmaceutiche
Scienze odontostomatologiche
Scienze sociali
Scienze storiche del mondo antico
Sistemi elettrici ed automazione
Statistica e matematica applicate all'economia
Storia delle arti
Storia moderna e contemporanea
Studi italianistici
Vie e trasporti

TABELLA *D*

SETTORE 1

SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE, SCIENZE FISICHE, SCIENZE DELLA TERRA

Dipartimenti

1. Fisica
2. Informatica
3. Matamatica applicata «U. Dini»
4. Matematica «L. Tonelli»
5. Scienze della terra

SETTORE 2

SCIENZE CHIMICHE, SCIENZE BIOLOGICHE, SCIENZE AGRARIE

Dipartimenti

1. Agronomia e gestione dell'agro-ecosistema
2. Biologia delle piante agrarie
3. Chimica biorganica e biofarmacia
4. Chimica e biotecnologie agrarie
5. Chimica e chimica industriale
6. Coltivazione e difesa delle specie legnose
7. Economia dell'agricoltura, dell'ambiente agro-forestale e del territorio
8. Etologia, ecologia ed evoluzione
9. Fisiologia e biochimica
10. Morfologia umana e biologia applicata
11. Produzioni animali
12. Scienze botaniche
13. Scienze dell'uomo e dell'ambiente
14. Scienze farmaceutiche

SETTORE 3

SCIENZE MEDICHE E SCIENZE VETERINARIE

Dipartimenti

1. Anatomia, biochimica e fisiologia veterinaria
2. Biomedicina sperimentale, infettiva e pubblica
3. Cardiologia, angiologia e pneumologia
4. Chirurgia
5. Clinica veterinaria

6. Endocrinologia e metabolismo, ortopedia e traumatologia, medicina del lavoro
7. Medicina della procreazione e dell'età evolutiva
8. Medicina interna
9. Neuroscienze
10. Oncologia
11. Patologia animale, prof.e igiene degli alimenti
12. Patologia sperimentale, biotecnologie mediche, infettivologia ed epidemiologia
13. Psichiatria, neurobiologia, farmacologia e biotecnologia
14. Scienze odontostomatologiche

Ex Istituti attivi ai soli fini amministrativi

1. Patologia generale

SETTORE 4

INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA, INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

Dipartimenti

2. Energetica
3. Ingegneria aerospaziale
4. Ingegneria chimica, chimica industriale e scienze dei materiali
5. Ingegneria dell'informazione, elettr., infor. telecom.
6. Ingegneria edile, idraulica e del territorio
7. Ingegneria meccanica, nucleare e della produzione
8. Ingegneria strutturale
9. Sistemi elettrici ed automazione
10. Vie e trasporti

SETTORE 5

SCIENZE DELL'ANTICHITÀ, FILOLOGICO-LETTERARIE, STORICO-ARTISTICHE, SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PADAGOGICHE, PSICOLOGICHE

Dipartimenti

1. Anglistica
2. Filologia classica
3. Filosofia
4. Lingue e letterature romanze
5. Linguistica
6. Medievistica
7. Scienze archeologiche
8. Scienze storiche del mondo antico
9. Storia delle arti
10. Storia moderna e contemporanea
11. Studi italianistici

SETTORE 6

SCIENZE GIURIDICHE, SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE, SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

Dipartimenti

1. Diritto privato «U. Natoli»
2. Diritto pubblico
3. Economia aziendale
4. Istituzioni, impresa e mercato «A. Cerrai»
5. Scienze della politica
6. Scienze economiche
7. Scienze sociali
8. Statistica e matematica applicate all'economia

98A0045

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 15 dicembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facoltà di psicologia;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1997, n. 140 recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore psicologico»;

Preso atto che il comitato regionale di coordinamento universitario della regione Friuli-Venezia Giulia del 10 luglio 1998 ha espresso parere favorevole all'istituzione presso l'Università degli studi di Trieste della scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita;

Vista la relazione del nucleo di valutazione interno all'Università dell'8 luglio 1998 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso.

Dopo l'art. 570 viene inserito il seguente articolo con scorrimento della numerazione.

Art. 571.

Scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita

1. È istituita la scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita presso l'Università degli studi di Trieste.

La scuola si articola nei seguenti indirizzi:

intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia;

intervento psicologico nei disturbi dello sviluppo e negli handicap;

intervento psicologico per l'adulto e per l'anziano;

intervento psicologico nei contesti scolastici.

2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a compiere interventi psicologici nelle diverse fasi del ciclo di vita nei processi educativi, nonché sui soggetti con disturbi dello sviluppo o portatori di handicap, utilizzando competenze proprie della professionalità psicologica nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia del ciclo di vita, con l'indicazione dell'indirizzo seguito. Limitatamente all'indicazione degli indirizzi «Intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia», «Intervento psicologico nei disturbi dello sviluppo e negli handicap», «Intervento psicologico per l'adulto e per l'anziano», il titolo consente l'iscrizione alla lista degli psicoterapeuti.

4. La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno prevede 400 ore di corsi di insegnamento e 400 ore di attività pratiche guidate.

Ciascun corso di insegnamento comprende almeno 30 ore.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 10 per ciascun anno di corso, per un totale di 40 specializzandi.

Il consiglio della scuola stabilisce di anno in anno gli indirizzi da attivare e il numero massimo degli iscrivibili a ciascun indirizzo.

Concorrono al funzionamento della scuola il dipartimento di psicologia e la facoltà di psicologia.

5. Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola i laureati in psicologia.

I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è inoltre richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione all'albo degli psicologi.

6. Le materie di insegnamento e le attività pratiche guidate sono comuni a tutti gli specializzandi per il primo biennio; per il successivo biennio differiscono a seconda dell'indirizzo scelto.

Qualora sia prevista l'attivazione di più indirizzi, gli iscritti al secondo anno sono tenuti a dichiarare, entro il 31 maggio, quale indirizzo intendano seguire nel biennio di specializzazione.

7. Per il primo biennio, comune agli indirizzi, gli argomenti di studio sono indicativamente i seguenti:

modelli di intervento psicoterapeutico;

neuropsicologia dello sviluppo;

psicologia degli ambienti educativi e lavorativi;

psicologia dei gruppi e tecniche di intervento;

psicologia del ciclo di vita;

psicologia dell'adolescenza;

psicologia dell'infanzia;

psicologia della famiglia;

psicologia e psicopatologia del linguaggio;

psicopatologia dello sviluppo;

tecniche del colloquio e dell'intervista;

tecniche di esame della personalità in età evolutiva;

tecniche psicometriche;

teorie e tecniche di osservazione del comportamento nel ciclo di vita.

Per il secondo biennio, che si articola in quattro indirizzi, gli argomenti di studio sono indicativamente i seguenti:

aspetti psicologici dell'integrazione scolastica, sociale e professionale;

consulenza e intervento sulle problematiche familiari;

consulenza psicologica agli alunni, agli insegnanti e alle famiglie;

consulenza psicologica agli insegnanti e ai rieducatori;

consulenza psicologica ai genitori e alla famiglia;

consulenza psicologica all'adolescente;

consulenza psicologica all'adulto e all'anziano;

consulenza psicologica alla gravidanza e alla maternità;

consulenza psicologica nelle istituzioni;

consulenza psicologica nelle istituzioni per l'adulto e per l'anziano;

diagnostica dei disturbi cognitivi e dell'apprendimento;

diagnostica e trattamento dei disturbi affettivi e relazionali;

diagnostica e trattamento dei disturbi del linguaggio;

diritto di famiglia e legislazione minorile;

epidemiologia e prevenzione dei disturbi dello sviluppo;

legislazione e organizzazione scolastica;

metodologie e tecniche dell'intervento formativo;

neurofisiologia dell'invecchiamento;

neuropsicologia dei disturbi sensoriali, motori e cognitivi;

organizzazione e legislazione dei servizi scolastici;

organizzazione e legislazione dei servizi scolastici e socio-sanitari;

organizzazione e legislazione dei servizi socio-sanitari;

prevenzione e trattamento del disadattamento sociale e della devianza;

prevenzione, diagnosi e trattamento dei disturbi dello sviluppo e dell'handicap;

prevenzione, diagnosi e trattamento dei disturbi neuropsicologici dell'età adulta e anziana;

psicodiagnostica delle funzioni cognitive nell'adulto e nell'anziano;

psicodinamica della devianza minorile e tecniche d'intervento psicologico;

psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico;

psicologia dei gruppi e dell'associazionismo;

psicopedagogia dei mezzi di comunicazione;

psicologia dell'adozione e dell'affidamento etero-familiare;

psicologia dell'apprendimento logico-matematico e scientifico;

psicologia dell'educazione sessuale;

psicologia dell'età adulta e anziana;

psicologia dell'insegnamento e delle relazioni educative;

psicologia dell'orientamento scolastico e professionale;

psicologia della comunicazione verbale, non verbale ed espressiva;

psicologia dei processi di alfabetizzazione;

psicopatologia dell'apprendimento;

psicopatologia dell'età adulta e anziana;

psicopatologia della coppia e della famiglia;

psicopatologia della letto-scrittura e del calcolo e tecniche di intervento;

psicosociologia delle comunità e tecniche di intervento;

tecniche di esame della personalità nell'età adulta e anziana;

tecniche di intervento negli handicap gravi;

tecniche di intervento nelle difficoltà di apprendimento;

tecniche di intervento psicologico nella malattia in età evolutiva;

tecniche di osservazione del comportamento nei contesti scolastici;

tecniche di psicoterapia;

tecniche di psicoterapia nell'adolescenza;

tecniche di psicoterapia nell'infanzia;

tecniche di riabilitazione cognitiva (linguaggio, memoria, attenzione);

tecniche di rieducazione psicomotoria e di intervento riabilitativo;

tecniche di valutazione e di intervento psicologico nella coppia e nella famiglia;

tecniche di valutazione nella scuola;

teorie della motivazione scolastica.

Per il primo anno, comune agli indirizzi, il piano di studi comprende la seguente ripartizione per aree disciplinari:

M10C - Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, 2 corsi;

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 3 corsi;

M11C - Psicologia del lavoro e applicata, 1 corso;

M11D - Psicologia dinamica, 1 corso.

Per il secondo anno, comune agli indirizzi, il piano di studi comprende la seguente ripartizione per aree disciplinari:

M10B - Psicobiologia e psicologia fisiologica, 2 corsi;

M10C/M11A - Metodologia e tecniche della ricerca psicologica - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 corso;

M11D - Psicologia dinamica, 3 corsi;

M11E - Psicologia clinica, 1 corso.

Per il successivo biennio, il piano di studi comprende la seguente ripartizione per aree disciplinari:

Indirizzo: *Intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia.*

Terzo anno:

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 corso;

M11C - Psicologia del lavoro e applicata, 2 corsi;

M11D - Psicologia dinamica, 2 corsi;

M11E - Psicologia clinica, 1 corso;

N01X - Diritto privato, 1 corso.

Quarto anno:

M11D - Psicologia dinamica, 5 corsi;

M11E - Psicologia clinica, 2 corsi.

Indirizzo: *Intervento psicologico nei disturbi dello sviluppo e negli handicap.*

Terzo anno:

F19B - Neuropsichiatria infantile, 2 corsi;

M10A - Psicologia generale, 2 corsi;

M10B - Psicobiologia e psicologia fisiologica, 1 corso;

M11D - Psicologia dinamica, 1 corso;

M11A/M09E - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione - Pedagogia speciale, 1 corso.

Quarto anno:

F22A - Igiene generale ed applicata, 1 corso;

M10A - Psicologia generale, 1 corso;

M10B/F19B - Psicobiologia e psicologia fisiologica - Neuropsichiatria infantile, 1 corso;

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 2 corsi;

M11D - Psicologia dinamica, 1 corso;

M11D/M11E - Psicologia dinamica - Psicologia clinica, 1 corso.

Indirizzo: *Intervento psicologico per l'adulto e per l'anziano.*

Terzo anno:

F22A - Igiene generale ed applicata, 1 corso;

M10B - Psicobiologia e psicologia fisiologica, 2 corsi;

M11C - Psicologia del lavoro e applicata, 1 corso;

M11D - Psicologia dinamica, 1 corso;

M11E - Psicologia clinica, 1 corso;

M10A/M10B - Psicologia generale - Psicobiologia e psicologia fisiologica, 1 corso.

Quarto anno:

M10B - Psicobiologia e psicologia fisiologica, 1 corso;

M11D - Psicologia dinamica, 1 corso;

M11E - Psicologia clinica, 3 corsi;

M11B/M11D - Psicologia sociale - Psicologia dinamica, 1 corso;

M11D/M11E - Psicologia dinamica/Psicologia clinica, 1 corso.

Indirizzo: *Intervento psicologico nei contesti scolastici.*

Terzo anno:

M09A - Pedagogia generale, 1 corso;

M10A - Psicologia generale, 1 corso;

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 5 corsi.

Quarto anno:

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 corso;

M11C - Psicologia del lavoro e applicata, 1 corso;

M09A/M11A - Pedagogia generale - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 corso;

M09F/M11A - Pedagogia sperimentale - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, 1 corso;

M11A/M11C - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione - Psicologia del lavoro e applicata, 1 corso;

M11A/M11E - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione - Psicologia clinica, 1 corso;

N09X - Istituzioni di diritto pubblico, 1 corso.

La ripartizione degli argomenti di studio e dei relativi corsi negli anni è puramente orientativo. Il consiglio della scuola può introdurre modifiche, ove le ritenga opportune.

Per essere ammesso all'esame finale, lo specializzando deve aver superato gli esami annuali, i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia, i seguenti atti specialistici:

Per l'indirizzo di intervento psicologico per il bambino, l'adolescente e la famiglia:

a) effettuazione di un minimo di 50 ore di sedute osservative con bambini e/o con pazienti in età evolutiva;

b) presa in carico terapeutica di almeno 10 soggetti, nelle diverse fasce di età;

c) 50 colloqui con i genitori in fase diagnostica o come sostegno psicologico per problematiche del figlio;

d) 30 psicodiagnosi di soggetti nelle diverse età.

Per l'indirizzo di intervento psicologico nei disturbi dello sviluppo e negli handicap:

a) effettuazione di un minimo di 50 ore di sedute osservative con pazienti in età evolutiva che presentano disturbi dell'apprendimento, disturbi cognitivi, neuropsicologici ed emotivo-relazionali;

b) presa in carico terapeutica di almeno 10 pazienti;

c) 20 colloqui con i genitori o gli insegnanti per l'inquadramento diagnostico del paziente;

d) 50 psicodiagnosi di pazienti di diversa età e diversa condizione clinica.

Per l'indirizzo di intervento psicologico per l'adulto e per l'anziano:

a) effettuazione di un minimo di 50 ore di sedute osservative di valutazione cognitiva e neuropsicologica nell'anziano;

b) valutazione cognitiva di almeno 10 anziani;

c) valutazione neuropsicologica di 2 casi di demenza senile;

d) 20 ore di intervento per il recupero delle funzioni cognitive e presa in carico di 2 casi di riabilitazione delle funzioni cognitive.

Per l'indirizzo di intervento psicologico nei contesti scolastici non si propongono contenuti specialistici per le attività pratiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 15 dicembre 1998

Il rettore: DELCARO

98A0062

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 29 dicembre 1998, n. **4750.**

Attività di valutazione e controllo sull'efficacia di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
A tutte le amministrazioni centrali
Al Mediocredito centrale S.p.a.
All'Artigiancassa S.p.a.
Alla Società per l'imprenditoria giovanile S.p.a.
Al San Paolo - IMI S.p.a.
A tutti gli altri soggetti interessati

L'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c),* della legge 15 marzo 1997, n. 59», stabilisce che la relazione sulle leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, già prevista dall'art. 1 della legge n. 266 del 1997, sia allegata al documento di programmazione economico-finanziaria e sia predisposta annualmente dal Ministro dell'industria d'intesa con il Ministro del tesoro e, per quanto concerne gli interventi in materia di ricerca scientifica, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

La relazione deve indicare:

il quadro programmatico triennale dell'intervento pubblico a sostegno delle imprese, con riguardo allo sviluppo tendenziale dell'apparato produttivo, del sistema tecnologico, delle esigenze di riequilibrio territoriale;

lo stato di attuazione delle singole normative;

l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;

il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi.

Inoltre, sempre ai fini della relazione di cui sopra, ciascuna amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 4, lettere *c)* e *d),* deve fornire indicazioni in merito a:

eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;

eventuale esigenza di nuovi interventi con i relativi fabbisogni finanziari, in relazione agli obiettivi da perseguire.

Il Ministero dell'industria, d'intesa con i Ministeri del tesoro e della ricerca scientifica ha provveduto a riformulare, sulla base delle nuove esigenze, il modello di rilevazione, già utilizzato nel corso della prima indagine sugli interventi agevolativi (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1998).

Il nuovo modello di rilevazione è composto di due parti: la prima (mod. Val 01/98), che deve essere compilata per ciascuno degli interventi agevolativi, è finalizzata alla raccolta dei dati relativi all'anno 1998 e, nel contempo ad una validazione ed eventuale integrazione dei dati già forniti nel corso della precedente rilevazione; la seconda (mod. Val 02/98) è finalizzata ad acquisire indicazioni e proposte di carattere programmatico, sia con riguardo ai fabbisogni finanziari degli interventi agevolativi in vigore, sia alle eventuali esigenze di nuovi interventi.

Il modello di rilevazione è inviato a tutte le amministrazioni centrali interessate e agli altri soggetti attuatori degli interventi.

Si fa presente che le diverse finalità e i diversi contenuti informativi delle due parti del modello richiamano, quindi, anche diversi livelli di responsabilità.

L'acquisizione dei dati riferiti alla prima parte del modello sarà effettuata direttamente attraverso gli uffici delle amministrazioni e gli altri soggetti attuatori preposti alla gestione degli interventi.

La seconda parte del modello, riguardante la indicazione programmatica dei fabbisogni finanziari degli interventi in vigore, nonché eventuali proposte di nuovi interventi, richiama livelli di responsabilità politica e non amministrativa e pertanto è inviata agli uffici di gabinetto affinché le indicazioni e proposte siano formulate dal Ministro competente.

La prima parte, (mod. Val 01/98), viene fornita, per facilitare la trasmissione dei dati, oltre che su supporto cartaceo anche su floppy disk; in particolare le sezioni 1, 2, 3 sono fornite precompilate con i dati trasmessi nel corso della precedente rilevazione, per una verifica degli stessi, mentre la sezione 4 dovrà essere restituita con i dati relativi all'anno 1998.

Qualora si rendesse necessario l'inserimento di uno o più provvedimenti non censiti nel corso della precedente rilevazione, la prima parte dovrà invece, essere compilata dalla sezione 1 alla sezione 4.

La seconda parte, (mod. Val 02/98), in considerazione delle sue finalità e della sinteticità dei dati richiesti, viene invece fornita solo su supporto cartaceo.

Il modello di rilevazione dovrà essere restituito compilato in ogni sua parte entro e non oltre il 10 febbraio 1999 a:

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese - Via del Giorgione n. 2/b - 00147 Roma.

La presente circolare con l'allegato modello di rilevazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: BERSANI

MOD. VAL 01/98

Ministero Industria Commercio ed Artigianato

Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese

Scheda di rilevazione leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive

(Legge n.266/97 art.1 – D. Lgs. 123/98, artt. 10 e 11)

Sez.1 - Caratteristiche generali della Legge

N.B. La presente sezione viene trasmessa compilata al fine di una validazione dei dati forniti dalle amministrazioni nel corso della precedente rilevazione.

SOGGETTO ATTUATORE: ______________________________

____

LEGGE ESAMINATA: ______________________________ n. _____ art. _____

OBIETTIVI DELLA LEGGE: ______________________________

- **Area di applicazione:**
  a) intero territorio nazionale ☐
  b) aree depresse ☐
  Centro-Nord[1] ☐ *Mezzogiorno*[2] ☐
  c) specifiche aree geografiche di intervento ☐
  - *specificare (indicare l'area connessa agli specifici interventi agevolativi previsti dalla Legge, a livello regionale, provinciale, sub-provinciale o comunale)* ______________________________

____

____

____

____

[1] Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio.

[2] Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Sezione 1- Caratteristiche generali della legge

- **Soggetti beneficiari**

  a) Imprese ❐
  piccole ❐ medie ❐ grandi ❐
  b) consorzi/associazioni di imprese ❐
  c) altro ❐
  specificare ____________________

- **Tipologia dell'agevolazione:**

  a) contributo in c/capitale ❐
  b) contributo in c/interessi-canoni ❐
  c) contributo in c/esercizio ❐
  d) credito d'imposta/bonus fiscale ❐
  e) sgravio oneri sociali ❐
  f) partecipazione al capitale ❐
  g) interventi a garanzia[3] ❐
  h) mutuo diretto[4] ❐
  i) altro ❐
  specificare ____________________

- **Calcolo dell'agevolazione in ESL/ESN[5]:** SI ❐ NO ❐

- **Erogazione dell'agevolazione in unica soluzione:** SI ❐ NO ❐

- **Gestione contabile:**

  ordinaria ❐ speciale fuori bilancio ❐

- **Tipologia del procedimento:**

  automatico[6] ❐ valutativo[7] ❐ negoziale[8] ❐

---

[3] Si tratta di tutti quegli interventi finanziari a garanzia totale o parziale di finanziamenti o altro, ivi compresi interventi del tipo "copertura rischio di cambio".

[4] Nel caso di mutui erogati direttamente dall'Amministrazione.

[5] ESL = equivalente sovvenzione lorda; ESN = equivalente sovvenzione netta.

[6] Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 123/98 art. 4 sono automatici quei procedimenti che non prevedono una attività istruttoria di carattere tecnico-economico-finanziaria.

[7] Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 123/98 art. 5 sono valutativi quei procedimenti che prevedono una istruttoria e una selezione delle iniziative.

[8] Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 123/98 art. 6 sono negoziali quei procedimenti che prevedono la definizione delle iniziative sulla base di una negoziazione.

Sezione 1- Caratteristiche generali della legge

- **Cumulabilità con altre agevolazioni:**

  SI ☐ *specificare* ____________________

  NO ☐

- **Cofinanziamenti comunitari:**

  SI ☐ *specificare il tipo di fondi utilizzato* ____________________

  NO ☐

- **Limitazioni, riserve, esclusioni:**

  SI ☐ *specificare* ____________________

  NO ☐

- **Fasi/attività della gestione affidate in tutto o in parte ad altri soggetti** *(si fa riferimento a fasi del procedimento affidate ad altri soggetti in regime di convenzione o sulla base di disposizioni normative)*

  SI ☐ *specificare fasi/attività/soggetti* ____________________

  NO ☐

- **Settore/i di intervento sulla base delle classificazioni ISTAT:** *(sono ammesse più risposte)*

  a) Agricoltura ☐

  b) Pesca ☐

  c) Industria — *estrattiva* ☐ *manifatturiera* ☐ *costruzioni* ☐

  d) Terziario — *commercio* ☐ *turismo (alberghi, pubblici esercizi, ecc.)* ☐ *trasporti* ☐ *altri servizi* ☐

  Specificare nel caso di altri servizi ____________________

  e) Artigianato[9] ☐

- **Se possibile e qualora la legge preveda un livello di disaggregazione settoriale ulteriore, indicare il/i codice/i ISTAT secondo la codificazione ATECO 91**

  ____

- **L'intervento agevolativo è di tipo straordinario (es. calamità naturali, eventi eccezionali)?**

  SI ☐ NO ☐

[9] Qualora la norma sia finalizzata ad incentivare esclusivamente le imprese artigiane, indipendentemente dal loro settore di attività.

Sezione 1- Caratteristiche generali della legge

- **Finalità dell'intervento** *(indicare non più di tre finalità tra quelle contraddistinte dalle lettere* a)-i) *e per ciascuna finalità indicata segnalare almeno uno degli interventi riportati in corsivo)*

a) Ricerca e sviluppo ❑

Ricerca di base ❑

Ricerca applicata ❑

Sviluppo pre-competitivo ❑

b) Internazionalizzazione ❑

Penetrazione commerciale ❑

Partecipazione a manifestazioni fieristiche ❑

Realizzazione reti commerciali ❑

Investimenti diretti all'estero ❑

Collaborazioni e partenariati ❑

c) Sviluppo produttivo ❑

Creazione nuove imprese ❑

Promozioni di accordi/consorzi tra imprese ❑

Incremento produzione/produttività/efficienza ❑

d) Occupazione ❑

Creazione posti di lavoro ❑

Salvaguardia posti di lavoro ❑

e) Equilibrio della gestione finanziaria ❑

Capitalizzazione ❑

Miglioramento condizioni creditizie ❑

Innovazione finanziaria ❑

Altro (specificare) ________________________________ ❑

f) Risorse umane ❑

Qualificazione/aggiornamento del personale ❑

Riqualificazione del personale ❑

Sezione 1- Caratteristiche generali della legge

g) Tutela ambientale ❑
   Impatto ambientale ❑
   Risparmio energetico ❑
   Adeguamento a norme/certificazione ❑

h) Razionalizzazione di settore ❑
   Riconversione ❑
   Dismissione ❑
   Altro (specificare) ________________ ❑

i) Altro ❑
   Specificare ________________

- **Tipologia degli investimenti/spese/altri oneri agevolabili:**

a) Terreni/fabbricati ❑
b) Attrezzature/macchinari/impianti ❑
c) Progettazione/studi/consulenze ❑
d) Brevetti/licenze/marchi ❑
e) Formazione personale ❑
f) Assunzioni ❑
g) Spese generali ❑
h) Oneri finanziari ❑
   specificare ________________
i) Altro ❑
   specificare ________________

Sezione 2- Stato di attuazione (periodo 1995-1997)

N.B. La presente sezione viene trasmessa compilataal fine di una validazione dei dati forniti dalle amministrazioni nel corso della precedente rilevazione.
In tutte le sezioni e in tutte le tabelle i dati finanziari sono espressi in miliardi di lire.

Stanziamenti e impegni disposti nel periodo 1995-97

Anni	Stanziamenti	Impegni
1995		
1996		
1997		
Totale		

Sezione 2- Stato di attuazione (periodo 1995-1997)

Domande presentate nel periodo 1995-1997

Tab. 2.1 – Numero di domande presentate per anno di presentazione e tipologia beneficiari

Tipologia beneficiari		Anno di presentazione domanda			Totale domande
		1995	1996	1997	
Imprese	*pi*				
	mi				
	gi				
	totale				
Cons./Assoc. imprese					
Altro					
Totale					

Agevolazioni richieste nel periodo 1995-1997

Tab. 2.2 - Ammontare agevolazioni richieste per aree di applicazione e tipologia beneficiari

Aree di applicazione	Tipologia beneficiari						Totale agevolazioni
	Imprese				Cons/Assoc. imprese	Altro	
	pi	*mi*	*gi*	*Totale*			
Centro-Nord							
Mezzogiorno							
Totale Italia							

N.B. In tutte le sezioni e per tutte le tabelle:

a) ***pi***=**piccole imprese;** ***mi***=**medie imprese;** ***gi***=**grandi imprese;**

b) qualora i dati disponibili non permettano la suddivisione fra piccole imprese e medie imprese, indicare il dato relativo alle PMI nella riga/colonna contrassegnata da ***mi.***

Sezione 2- Stato di attuazione (periodo 1995-1997)

Domande approvate nel periodo: 1995 – 1997

(si intendono approvate le domande ammesse alle agevolazioni sulla base di delibere di Commissioni, Comitati ecc., ovvero in base a provvedimenti di concessione)

Tab. 2.3 - Numero domande approvate per anno di approvazione e tipologia beneficiari

Tipologia beneficiari		Anno di approvazione domanda			Totale domande
		1995	1996	1997	
Imprese	*pi*				
	mi				
	gi				
	totale				
Cons/Assoc. imprese					
Altro					
Totale					

Tab. 2.4 - Numero domande approvate per anno di presentazione domanda e anno di approvazione

Anno di presentazione	Anno di approvazione domanda			Totale domande
	1995	1996	1997	
Precedente 1995				
1995				
1996				
1997				
Totale				

Sezione 2- Stato di attuazione (periodo 1995-1997)

Tab. 2.5 - Numero domande approvate per area di applicazione e tipologia beneficiari

Aree di applicazione	Tipologia beneficiari						Totale domande
	Imprese				Cons/Assoc. imprese	Altro	
	pi	*mi*	*gi*	*Totale*			
Centro-Nord							
Mezzogiorno							
Totale Italia							

Agevolazioni approvate nel periodo 1995–1997

Tab. 2.6 – Ammontare agevolazioni approvate per aree di applicazione e tipologia beneficiari

Aree di applicazione	Tipologia beneficiari						Totale agevolazioni
	Imprese				Cons/Assoc. imprese	Altro	
	pi	*mi*	*gi*	*Totale*			
Centro-Nord							
Mezzogiorno							
Totale Italia							

Sezione 2- Stato di attuazione (periodo 1995-1997)

Investimenti/spese/altri oneri approvati nel periodo 1995-1997

Tab. 2.7 – Ammontare investimenti/spese/altri oneri approvati per area di applicazione e tipologia beneficiari

Aree di applicazione	Tipologia beneficiari						Totale investimenti
	Imprese				Cons/Assoc. imprese	Altro	
	pi	*mi*	*gi*	*Totale*			
Centro-Nord							
Mezzogiorno							
Totale Italia							

Agevolazioni erogate nel periodo 1995–1997

Tab. 2.8 – Ammontare agevolazioni erogate per area di applicazione e tipologia beneficiari

Aree di applicazione	Tipologia beneficiari						Totale agevolazioni
	Imprese				Cons/Assoc. imprese	Altro	
	pi	*mi*	*gi*	*Totale*			
Centro-Nord							
Mezzogiorno							
Totale Italia							

Sezione 2- Stato di attuazione (periodo 1995-1997)

Domande revocate nel periodo 1995-1997 n. ____________

Agevolazioni revocate nel periodo 1995-1997

Tab. 2.9 – Ammontare agevolazioni revocate per anno di revoca e tipologia beneficiari

Anno di revoca	Tipologia beneficiari						Totale agevolazioni
	Imprese				Cons./Assoc. imprese	Altro	
	pi	*mi*	*gi*	*Totale*			
1995							
1996							
1997							
Totale							

Sezione 3 - Stato di attuazione (anno 1997)

N.B. La presente sezione viene trasmessa compilata al fine di una validazione dei dati forniti dalle amministrazioni nel corso della precedente rilevazione.

Tab. 3.1 - Domande presentate ed approvate per tipologia beneficiari e regione – anno 1997

Regioni	Numero domande presentate tipologia beneficiari							Numero domande approvate tipologia beneficiari						
	pi	*mi*	*gi*	*tot.*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	*Totale Domande*	*pi*	*mi*	*gi*	*tot.*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	*Totale domande*
Piemonte														
Valle d'Aosta														
Lombardia														
Trentino A.A.														
Veneto														
Friuli-V.G.														
Liguria														
Emilia R.														
Toscana														
Umbria														
Marche														
Lazio														
Totale Centro-Nord														
Abruzzo														
Molise														
Campania														
Puglia														
Basilicata														
Calabria														
Sicilia														
Sardegna														
Totale Mezzogiorno														
Totale Italia														

Sezione 3 - Stato di attuazione (anno 1997)

Tab. 3.2 - Ammontare agevolazioni richieste per tipologia beneficiari e regione –anno 1997

Regioni	Tipologia beneficiari						Totale agevolazioni
	pi	*mi*	*Gi*	*totale*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	
Piemonte							
Valle d'Aosta							
Lombardia							
Trentino A.A.							
Veneto							
Friuli-V.G							
Liguria							
Emilia R.							
Toscana							
Umbria							
Marche							
Lazio							
Totale Centro-Nord							
Abruzzo							
Molise							
Campania							
Puglia							
Basilicata							
Calabria							
Sicilia							
Sardegna							
Totale Mezzogiorno							
Totale Italia							

Sezione 3 - Stato di attuazione (anno 1997)

Tab. 3.3 - Ammontare agevolazioni approvate per tipologia beneficiari e regione – anno 1997

Regioni	Tipologia beneficiari						Totale agevolazioni
	pi	*mi*	*Gi*	*totale*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	
Piemonte							
Valle d'Aosta							
Lombardia							
Trentino A.A.							
Veneto							
Friuli-V.G							
Liguria							
Emilia R.							
Toscana							
Umbria							
Marche							
Lazio							
Totale Centro-Nord							
Abruzzo							
Molise							
Campania							
Puglia							
Basilicata							
Calabria							
Sicilia							
Sardegna							
Totale Mezzogiorno							
Totale Italia							

Sezione 3 - Stato di attuazione (anno 1997)

Tab. 3.4 - Ammontare investimenti/spese/altri oneri approvati per tipologia beneficiari e regione – anno 1997

Regioni	Tipologia beneficiari						Totale investimenti
	pi	*mi*	*Gi*	*totale*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	
Piemonte							
Valle d'Aosta							
Lombardia							
Trentino A.A.							
Veneto							
Friuli-V.G							
Liguria							
Emilia R.							
Toscana							
Umbria							
Marche							
Lazio							
Totale Centro-Nord							
Abruzzo							
Molise							
Campania							
Puglia							
Basilicata							
Calabria							
Sicilia							
Sardegna							
Totale Mezzogiorno							
Totale Italia							

Sezione 3 - Stato di attuazione (anno 1997)

Domande con erogazione dell'agevolazione nel 1997 **n.** _______di cui a saldo **n.** _______

Tab. 3.5 - Numero domande con erogazione a saldo nell'anno 1997 ***per anno di presentazione e anno di approvazione***

Anno di presentazione	Anno di approvazione domanda			Totale domande
	1995	1996	1997	
Precedente 1995				
1995				
1996				
1997				
Totale				

Sezione 3 - Stato di attuazione (anno 1997)

Tab. 3.6 - Domande con erogazione e domande revocate per tipologia beneficiari e regione – anno 1997

Regioni	Numero domande con erogazione tipologia beneficiari							Numero domande revocate tipologia beneficiari						
	pi	*mi*	*gi*	*tot.*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	*Totale Domande*	*pi*	*mi*	*Gi*	*tot.*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	*Totale domande*
Piemonte														
Valle d'Aosta														
Lombardia														
Trentino A.A.														
Veneto														
Friuli-V.G.														
Liguria														
Emilia R.														
Toscana														
Umbria														
Marche														
Lazio														
Totale Centro-Nord														
Abruzzo														
Molise														
Campania														
Puglia														
Basilicata														
Calabria														
Sicilia														
Sardegna														
Totale Mezzogiorno														
Totale Italia														

Sezione 3 - Stato di attuazione (anno 1997)

Tab. 3.7 - Ammontare agevolazioni erogate per tipologia beneficiari e regione – anno 1997

Regioni	Tipologia beneficiari						Totale agevolazioni
	pi	*mi*	*Gi*	*totale*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	
Piemonte							
Valle d'Aosta							
Lombardia							
Trentino A.A.							
Veneto							
Friuli-V.G							
Liguria							
Emilia R.							
Toscana							
Umbria							
Marche							
Lazio							
Totale Centro-Nord							
Abruzzo							
Molise							
Campania							
Puglia							
Basilicata							
Calabria							
Sicilia							
Sardegna							
Totale Mezzogiorno							
Totale Italia							

Sezione 3 - Stato di attuazione (anno 1997)

Tab. 3.8 - Ammontare agevolazioni revocate per tipologia beneficiari e regione – anno 1997

Regioni	Tipologia beneficiari						Totale agevolazioni
	pi	*mi*	*Gi*	*totale*	*Cons/Assoc Imprese*	*Altro*	
Piemonte							
Valle d'Aosta							
Lombardia							
Trentino A.A.							
Veneto							
Friuli-V.G							
Liguria							
Emilia R.							
Toscana							
Umbria							
Marche							
Lazio							
Totale Centro-Nord							
Abruzzo							
Molise							
Campania							
Puglia							
Basilicata							
Calabria							
Sicilia							
Sardegna							
Totale Mezzogiorno							
Totale Italia							

Sezione 3 - Stato di attuazione (anno 1997)

Tab. 3.9 - Incremento occupati[10] riferito alle domande approvate nell'anno 1997 per tipologia beneficiari e regione – (in unità)

Regioni	Tipologia beneficiari						Totale incremento occupati
	pi	*mi*	*Gi*	*totale*	*Cons/Assoc. imprese*	*Altro*	
Piemonte							
Valle d'Aosta							
Lombardia							
Trentino A.A.							
Veneto							
Friuli-V.G							
Liguria							
Emilia R.							
Toscana							
Umbria							
Marche							
Lazio							
Totale Centro-Nord							
Abruzzo							
Molise							
Campania							
Puglia							
Basilicata							
Calabria							
Sicilia							
Sardegna							
Totale Mezzogiorno							
Totale Italia							

[10] Anche su base previsionale.

Sezione 4 - Stato di attuazione (anno 1998)

N.B. La presente sezione, che deve essere compilata, si riferisce ai dati relativi all'anno solare 1998

Stanziamenti e impegni disposti per l'anno 1998

- **Capitolo/i o unità previsionali di base su cui sono iscritte le risorse finanziarie:** ______________

Anno	Stanziamenti	Impegni
1998		

DISPONIBILITÀ :*(compresi gli eventuali residui e gli stanziamenti su esercizi futuri)*	
• al 31.12.97:	Lit.______________
• al 31.12.98:	Lit.______________

FABBISOGNO FINANZIARIO:	
• al 31.12.98 (*per domande presentate e non esaminate*)	Lit.______________
• stanziamenti previsti per l'anno 1999	Lit.______________

Per l'anno 1999 è possibile presentare domande di agevolazione?

SI NO

Eventuali riferimenti normativi intervenuti nel corso dell'anno 1998 per la Legge in esame *(riportare gli estremi identificativi di eventuali atti normativi e regolamentari -leggi, regolamenti, delibere Cipe, decreti attuativi- strettamente connessi all'attuazione della Legge in esame; da non citare, ad esempio, le disposizioni comunitarie di carattere generale quali: definizione PMI, ricerca e sviluppo ecc.)*

____

____

____

Sezione 4 - Stato di attuazione (anno 1998)

Tab. 4.1 - Domande presentate ed approvate per tipologia beneficiari e regione – anno 1998

Regioni	Numero domande presentate tipologia beneficiari							Numero domande approvate tipologia beneficiari						
	pi	*mi*	*gi*	*tot.*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	*Totale Domande*	*pi*	*mi*	*gi*	*tot.*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	*Totale domande*
Piemonte														
Valle d'Aosta														
Lombardia														
Trentino A.A.														
Veneto														
Friuli-V.G.														
Liguria														
Emilia R.														
Toscana														
Umbria														
Marche														
Lazio														
Totale Centro-Nord														
Abruzzo														
Molise														
Campania														
Puglia														
Basilicata														
Calabria														
Sicilia														
Sardegna														
Totale Mezzogiorno														
Totale Italia														

Sezione 4 - Stato di attuazione (anno 1998)

Tab. 4.2 - Ammontare agevolazioni richieste per tipologia beneficiari e regione –anno 1998

Regioni	Tipologia beneficiari						Totale agevolazioni
	pi	*mi*	*gi*	*Totale*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	
Piemonte							
Valle d'Aosta							
Lombardia							
Trentino A.A.							
Veneto							
Friuli-V.G							
Liguria							
Emilia R.							
Toscana							
Umbria							
Marche							
Lazio							
Totale Centro-Nord							
Abruzzo							
Molise							
Campania							
Puglia							
Basilicata							
Calabria							
Sicilia							
Sardegna							
Totale Mezzogiorno							
Totale Italia							

Sezione 4 - Stato di attuazione (anno 1998)

Tab. 4.3 – Domande e ammontare agevolazioni giacenti per tipologia beneficiari e regione – anno 1998

Regioni	Numero domande giacenti tipologia beneficiari							Ammontare agevolazioni giacenti Tipologia beneficiari						
	pi	*mi*	*gi*	*tot.*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	*Totale Domande*	*pi*	*mi*	*gi*	*Tot.*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	*Totale domande*
Piemonte														
Valle d'Aosta														
Lombardia														
Trentino A.A.														
Veneto														
Friuli-V.G.														
Liguria														
Emilia R.														
Toscana														
Umbria														
Marche														
Lazio														
Totale Centro-Nord														
Abruzzo														
Molise														
Campania														
Puglia														
Basilicata														
Calabria														
Sicilia														
Sardegna														
Totale Mezzogiorno														
Totale Italia														

Sezione 4 - Stato di attuazione (anno 1998)

Tab. 4.4 - Ammontare agevolazioni approvate per tipologia beneficiari e regione – anno 1998

Regioni	Tipologia beneficiari						Totale agevolazioni
	Pi	*mi*	*Gi*	*totale*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	
Piemonte							
Valle d'Aosta							
Lombardia							
Trentino A.A.							
Veneto							
Friuli-V.G							
Liguria							
Emilia R.							
Toscana							
Umbria							
Marche							
Lazio							
Totale Centro-Nord							
Abruzzo							
Molise							
Campania							
Puglia							
Basilicata							
Calabria							
Sicilia							
Sardegna							
Totale Mezzogiorno							
Totale Italia							

Sezione 4 - Stato di attuazione (anno 1998)

Tab. 4.5 - Ammontare investimenti/spese/altri oneri approvati per tipologia beneficiari e regione – anno 1998

Regioni	Tipologia beneficiari						Totale investimenti
	pi	*mi*	*Gi*	*totale*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	
Piemonte							
Valle d'Aosta							
Lombardia							
Trentino A.A.							
Veneto							
Friuli-V.G							
Liguria							
Emilia R.							
Toscana							
Umbria							
Marche							
Lazio							
Totale Centro-Nord							
Abruzzo							
Molise							
Campania							
Puglia							
Basilicata							
Calabria							
Sicilia							
Sardegna							
Totale Mezzogiorno							
Totale Italia							

Sezione 4 - Stato di attuazione (anno 1998)

Domande con erogazione dell'agevolazione nel 1998 **n.** _______di cui a saldo **n.** _______

Tab. 4.6 - Numero domande con erogazione a saldo nell'anno 1998 per anno di presentazione e anno di approvazione

Anno di presentazione	Anno di approvazione domanda			Totale domande
	1995	1996	1997	
Precedente 1995				
1995				
1996				
1997				
1998				
Totale				

Sezione 4 - Stato di attuazione (anno 1998)

Tab. 4.7 - Domande con erogazione e domande revocate per tipologia beneficiari e regione – anno 1998

Regioni	Numero domande con erogazione tipologia beneficiari							Numero domande revocate tipologia beneficiari						
	pi	*mi*	*gi*	*tot.*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	*Totale Domande*	*pi*	*mi*	*Gi*	*tot.*	*Cons/Assoc imprese*	*Altro*	*Totale domande*
Piemonte														
Valle d'Aosta														
Lombardia														
Trentino A.A.														
Veneto														
Friuli-V.G.														
Liguria														
Emilia R.														
Toscana														
Umbria														
Marche														
Lazio														
Totale Centro-Nord														
Abruzzo														
Molise														
Campania														
Puglia														
Basilicata														
Calabria														
Sicilia														
Sardegna														
Totale Mezzogiorno														
Totale Italia														

Sezione 4 - Stato di attuazione (anno 1998)

Tab. 4.8 - Ammontare agevolazioni erogate per tipologia beneficiari e regione – anno 1998

Regioni	Tipologia beneficiari						Totale agevolazioni
	pi	*mi*	*gi*	*totale*	*Cons/Assoc. Imprese*	*Altro*	
Piemonte							
Valle d'Aosta							
Lombardia							
Trentino A.A.							
Veneto							
Friuli-V.G							
Liguria							
Emilia R.							
Toscana							
Umbria							
Marche							
Lazio							
Totale Centro-Nord							
Abruzzo							
Molise							
Campania							
Puglia							
Basilicata							
Calabria							
Sicilia							
Sardegna							
Totale Mezzogiorno							
Totale Italia							

Sezione 4 - Stato di attuazione (anno 1998)

Tab. 4.9 - Ammontare agevolazioni revocate per tipologia beneficiari e regione – anno 1998

Regioni	Tipologia beneficiari						Totale agevolazioni
	pi	*mi*	*gi*	*totale*	*Cons/Assoc. Imprese*	*Altro*	
Piemonte							
Valle d'Aosta							
Lombardia							
Trentino A.A.							
Veneto							
Friuli-V.G							
Liguria							
Emilia R.							
Toscana							
Umbria							
Marche							
Lazio							
Totale Centro-Nord							
Abruzzo							
Molise							
Campania							
Puglia							
Basilicata							
Calabria							
Sicilia							
Sardegna							
Totale Mezzogiorno							
Totale Italia							

Sezione 4 - Stato di attuazione (anno 1998)

Tab. 4.10 - Incremento occupati[11] riferito alle domande approvate nell'anno 1998 per tipologia beneficiari e regione - (in unità)

Regioni	Tipologia beneficiari						Totale incremento occupati
	pi	*mi*	*Gi*	*totale*	*Cons/Assoc. imprese*	*Altro*	
Piemonte							
Valle d'Aosta							
Lombardia							
Trentino A.A.							
Veneto							
Friuli-V.G							
Liguria							
Emilia R.							
Toscana							
Umbria							
Marche							
Lazio							
Totale Centro-Nord							
Abruzzo							
Molise							
Campania							
Puglia							
Basilicata							
Calabria							
Sicilia							
Sardegna							
Totale Mezzogiorno							
Totale Italia							

[11] Anche su base previsionale.

Sezione 4 - Stato di attuazione (anno 1998)

Tab. 4.11 - Numero domande approvate, respinte, revocate, giacenti nell'anno 1998 per anno di presentazione domande

Anno di Presentazione	Approvate 1998	Respinte 1998	Revocate 1998	Giacenti al 31.12.98	Totale domande
Precedente 1995					
1995					
1996					
1997					
1998					
Totale					

- **Motivazioni prevalenti per le domande respinte** (fatto 100 il totale delle domande respinte, indicare la percentuale delle singole motivazioni)

% su totale respinte

a) Soggetto non agevolabile ❑ ______
b) Settore non agevolabile ❑ ______
c) Investimenti/spese non agevolabili ❑ ______
d) Aree non eleggibili ❑ ______
e) Domanda non conforme/incompleta/fuori termine ❑ ______
f) Altre motivazioni ❑ ______
Specificare ______________________________ ____________

Totale **100**

- **Motivazioni prevalenti per le domande revocate** (fatto 100 il totale delle domande revocate, indicare la percentuale delle singole motivazioni)

% su totale revocate

a) Mancanza/incompletezza documentazione di spesa ❑ ______
b) Programma non realizzato/modificato ❑ ______
c) Mancanza/perdita requisiti soggettivi ❑ ______
d) Cessazione/fallimento dell'impresa ❑ ______
e) Alienazione beni agevolati ❑ ______
f) Cumulo di agevolazioni ❑ ______
g) Altre motivazioni ❑ ______
Specificare ______________________________ ____________

Totale **100**

MOD. VAL 02/98

Ministero Industria, Commercio ed Artigianato

Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese

Scheda di rilevazione leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive

(Legge n.266/97 art.1 – D. Lgs. 123/98 artt. 10 e 11)

N.B. La presente scheda è finalizzata a rilevare il fabbisogno finanziario previsto per gli interventi in vigore ed eventuali esigenze di interventi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 11 comma3, lettera c) e d) del D.Lgs.n.123/98.

SEZIONE 1 – INTERVENTI IN VIGORE[1]

- **Capitolo/i o unità previsionali di base su cui sono iscritte le risorse finanziarie: n. ____________**

1.1
Fabbisogno finanziario previsto per il triennio 2000-2002

	2000		***2001***		***2002***
	LIRE (in miliardi)	***EURO* (in milioni)***	***LIRE (in miliardi)***	***EURO* (in milioni)***	***EURO* (in milioni)***
Legge: __________ Fabbisogno finanziario totale:					
- di cui risorse comunitarie:					

MOTIVAZIONI:

____

____

RISULTATI ATTESI:

In termini quantitativi *(es: nuovi posti di lavoro, nuove imprese, investimenti, risparmio energetico, altri parametri economici):*

____

____

____

____

[1] *Da riprodurre in base al numero di leggi prese in esame.*
* *Il tasso di cambio Lira/Euro è quello in vigore dal 1° gennaio 1999.*

1.2

Per una più efficace e/o efficiente applicazione della legge in oggetto è necessario apportare modifiche?

SI ☐ NO ☐

Se SI, indicare quali aspetti devono riguardare:

- procedurali ☐
- gestionali ☐
- modalità di erogazione ☐
- soggetti beneficiari ☐
- spese ammissibili ☐
- intensità degli aiuti ☐
- ambito territoriale di applicazione della legge ☐
- altro ☐
  (specificare) ____________________

SEZIONE 2 – NUOVI INTERVENTI[2]

2.1

È avvertita l'esigenza di nuovi interventi aggiuntivi a quelli in vigore nell'ambito delle competenze del soggetto attuatore?

SI ☐ NO ☐

Se si, indicare l'ambito di riferimento dei nuovi interventi:
(segnalare le priorità in ordine crescente imputando un numero all'interno della casella)

Ricerca e innovazione ☐ Internazionalizzazione ☐ Sviluppo produttivo ☐

Occupazione ☐ Gestione finanziaria ☐ Risorse umane ☐

Tutela ambientale ☐ Razionalizzazione Settoriale ☐

Descrizione del nuovo intervento:

____

____

Motivazioni:

____

____

____

Risultati attesi:

In termini quantitativi *(es: nuovi posti di lavoro, nuove imprese, investimenti, risparmio energetico, altri parametri economici):*

____

____

____

____

[2] *Da riprodurre in base al numero di nuovi interventi previsti.*

2.2

Fabbisogno finanziario previsto per il triennio 2000-2002 relativo al nuovo intervento indicato:

	2000		*2001*		*2002*
	LIRE ***(in miliardi)***	***EURO**** ***(in milioni)***	***LIRE*** ***(in miliardi)***	***EURO**** ***(in milioni)***	***EURO**** ***(in milioni)***
Fabbisogno finanziario totale:					
- di cui risorse comunitarie:					

2.3

L'intervento sarà proposto per la programmazione 2000-2006 dei Fondi Strutturali?

Si ❐ No ❐

* *Il tasso di cambio Lira/Euro è quello in vigore dal 1° gennaio 1999.*

99A0046

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avvisi relativi alla avvenuta scadenza del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 31 dicembre 1998 è scaduto il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/87/CE della Commissione del 13 novembre 1998 che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 318 del 27 novembre 1998.

Il giorno 31 dicembre 1998 è scaduto il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/90/CE della Commissione del 30 novembre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/387/CEE del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 337 del 12 dicembre 1998.

99A0051

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente: Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Syscor».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto N.C.R. n. 271 del 19 giugno 1998», relativo alla specialità medicinale «SYSCOR», nelle forme e confezioni: «cc» 14 cpr rivestite a rilascio modificato 10 mg e «cc» 14 cpr rivestite a rilascio modificato 20 mg e «cc» 14 cpr rivestite a rilascio modificato 30 mg e «cc» 14 cpr rivestite a rilascio modificato 40 mg, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 18 luglio 1998, alla pag. 25, seconda colonna, ove è indicato «Produttore: la produzione e il controllo sono effettuati dalla società Bayer AG, nello stabilimento sito in Leverkusen - Germania, il confezionamento *è effettuato* dalla società Bayer S.p.a., nello stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano)», si intende scritto «Produttore: la produzione e il controllo sono effettuati dalla società Bayer AG, nello stabilimento sito in Leverkusen - Germania, il confezionamento *può essere effettuato sia* dalla società Bayer S.p.a., nello stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), sia *dalla società Bayer AG, nello stabilimento sito in Leverkusen - Germania*». A pag. 25 seconda colonna e a pag. 26 prima colonna, ove è scritto «Composizione» nella parte relativa agli eccipienti ove è scritto «*idrossipripilmetilcellulosa*» e «*polietilene* 4000» si intende scritto «*idrossipripilcellulosa*» e «*polietilenglicole* 4000».

98A11243

Comunicato concernente: Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Napreben».

L'estratto del decreto n. 304 del 6 luglio 1998, relativo alla specialità medicinale «NAPREBEN», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 239 del 13 ottobre 1998, alla pag. 48, seconda colonna, si dia per non pubblicato.

98A11244

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 gennaio 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1632
Yen giapponese	129,43
Dracma greca	324,40
Corona danese	7,4431
Corona svedese	9,1800
Sterlina	0,70585
Corona norvegese	8,6295
Corona ceca	34,886
Lira cipriota	0,58187
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,09
Zloty polacco	4,0165
Tallero sloveno	188,8000
Franco svizzero	1,6165
Dollaro canadese	1,7602
Dollaro australiano	1,8474
Dollaro neozelandese	2,1531
Rand sudafricano	6,8396

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A0116

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazione dello statuto del Consorzio interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico dell'Italia Nord-Orientale (CINECA), in Casalecchio di Reno.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1998 sono stati modificati gli articoli 3, 7 e 11 dello statuto del Consorzio interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico dell'Italia Nord-Orientale (CINECA), con sede in Casalecchio di Reno (Bologna).

99A0030

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Benevento

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1998, il dott. Francesco Del Piano è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Benevento, in sostituzione del dott. Vincenzo Cavalluzzo.

99A0031

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO E URBINO

Nomina del sostituto conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro e Urbino, con delibera n. 204 del 30 novembre 1998, ha nominato il dirigente del settore servizi anagrafici, dottor Loreno Zandri, sostituto conservatore del registro delle imprese con decorrenza dal 14 dicembre 1998.

99A0032

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11